

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 marzo 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2014, n. 1.

Legge finanziaria per l'anno 2014.
 (14R00142) Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 42.

**Bilancio di previsione della Regione Liguria
 per l'anno finanziario 2014.** (14R00116) Pag. 5

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
 11 febbraio 2014, n. 3.

**Modifica del regolamento di esecuzione sulla
 semplificazione del procedimento amministrativo
 di autorizzazione di interventi non sostanziali,
 dei regolamenti di esecuzione alla legge sulla tu-
 tela del paesaggio ed alla legge urbanistica pro-
 vinciale ed altro.** (14R00132) Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
 14 febbraio 2014, n. 4.

**Modifica dei termini relativi alle norme di
 prevenzione incendi in materia di pubblici eser-
 cizi.** (14R00133) Pag. 13

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 gennaio
 2014, n. 09/Pres.

**Regolamento recante le modalità di applli-
 cazione del regime di sostegno comunitario
 alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti
 per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al
 2017/2018, in attuazione dell'articolo 103-octo-
 decies del Regolamento (CE) 1234/2007 e del Ti-
 tolo II, Capo II, Sezione 2, del Regolamento (CE)
 555/2008.** (14R00109) Pag. 13

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2014, n. 1.

**Disposizioni per la prevenzione, il trattamento
 e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzar-
 do, nonché delle problematiche e patologie corre-
 late.** (14R00144) Pag. 19


REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2014, n. 6.

**Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007,
 n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale
 della Regione Toscana e norme per la pubblica-
 zione degli atti).** (14R00136) Pag. 22

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2014, n. 7.

**Disposizioni per la celebrazione del 70° an-
 niversario della Liberazione della Tosca-
 na.** (14R00137) Pag. 23



LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2014, n. 8.

Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali nel periodo 4 gennaio - 11 febbraio 2014. (14R00138) Pag. 24

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 10.

Disposizioni in materia di riordino delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale. (14R00090) Pag. 25

REGOLAMENTO 11 dicembre 2013, n. 18.

Regolamento regionale concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni". (14R00101) Pag. 28

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2013, n. 57.

Modifiche alla L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 recante "Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città" e modifiche all'art. 6 della L.R. 32/1997. (14R00080) Pag. 29

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2013, n. 58.

Modifica alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" e modifiche alle leggi regionali n. 10/2004, n. 42/2011 e n. 19/2013. (14R00081). Pag. 31

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 59.

Adeguamento L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 alla Sentenza della Corte Costituzionale 9 ottobre 2013, n. 241, ulteriori interventi finanziari urgenti, modifiche alla L.R. 31 luglio 2012, n. 39, recante "Disciplina della professione di maestro di sci" e modifiche alla L.R. 16 settembre 1998, n. 86 recante: "Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo". (14R00082) . Pag. 32

REGIONE SICILIA

LEGGE 4 gennaio 2014, n. 1.

Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica. (14R00118) Pag. 37

LEGGE 4 gennaio 2014, n. 2.

Norme in materia di consorzi fidi. (14R00119) Pag. 40

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo alla Legge Regionale 29 ottobre 2013 n. 39 recante "Rendiconto generale per l'esercizio 2010. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare" pubblicata sul BURAT n. 112 Speciale del 15 novembre 2013. (14R00130) Pag. 41



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2014, n. 1.

Legge finanziaria per l'anno 2014.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 6 febbraio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

Art. 2.

Misure per il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2014, un apposito programma per la riduzione degli oneri finanziari relativi ad enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione o svolgono funzioni amministrative conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Art. 3.

Attuazione dell'articolo 4, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95

1. Le società partecipate di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 95/2012, versano direttamente alla Regione gli eventuali compensi assembleari dovuti al personale regionale in applicazione del comma 4 del medesimo articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a istituire apposito capitolo di entrata nell'ambito dell'UPB DB0902, destinando gli eventuali introiti al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale regionale di cui all'UPB DB07051, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012.

3. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre apposito provvedimento applicativo di quanto previsto dai commi 1 e 2 e dall'articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012.

Art. 4.

Prestazioni straordinarie

1. Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999, alle particolari attività ed agli eventi eccezionali connessi:

a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitanti e delle infrastrutture;

b) agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;

c) alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto al comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.

Art. 5.

Anticipazione di liquidità previste dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35

1. La Regione è autorizzata a presentare istanza di accesso al riparto delle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito con



modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, così come incrementate dall'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera a), del d.l. 102/2013 e dell'articolo 3, comma 5, del d.l. 35/2013, la Regione predispone misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità.

3. La restituzione delle somme incassate a valere sulle anticipazioni di cui al comma 1 trova copertura, come stabilito dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), nella quota parte del gettito dell'aliquota regionale dell'addizionale regionale IRPEF così come incrementato dall'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF).

Art. 6.

Copertura finanziaria del piano di rientro dei servizi di trasporto pubblico locale in attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35

1. Il piano di rientro dei servizi di trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 11 del d.l. 35/2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 11-6177 del 29 luglio 2013, trova integrale copertura nell'ambito delle risorse iscritte sugli anni 2014 e 2015 all'interno dell'UPB DB12041 e viene rimodulato come di seguito indicato: 210.000.000,00 euro per l'anno 2014; 110.000.000,00 euro per l'anno 2015.

Art. 7.

Prime disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito

1. La Giunta regionale provvede, entro il 30 giugno 2014, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, a definire le linee di indirizzo per prevenire e ridurre il rischio dal gioco d'azzardo patologico (GAP) ed il contrasto alla relativa dipendenza, anche nel rispetto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e di quelle della Commissione europea.

2. Nell'ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, la Giunta regionale approva e trasmette al Consiglio regionale, nei termini di cui al comma 1, un piano integrato triennale socio-sani-

tario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché per il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da GAP, promuovendo la consapevolezza dei rischi correlati al gioco, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché la cultura del gioco misurato.

3. La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, valorizza e promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali, le associazioni antimafia, le associazioni di volontariato, le associazioni familiari e i soggetti del terzo settore.

4. Nell'ambito del piano integrato triennale socio-sanitario di cui al comma 2, la Giunta regionale può prevedere azioni di sostegno alle attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo e alla sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro.


5. Per sostenere il perseguimento delle finalità definite nel piano integrato triennale socio-sanitario di cui al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017, l'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta dello 0,92 per cento per gli esercizi che provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l'attività.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931 sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. 446/1997 aumentata dello 0,92 per cento.

7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

8. La Giunta regionale informa annualmente il Consiglio regionale sull'attuazione delle presenti disposizioni e sui risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il gioco di azzardo lecito. A tal fine, la Giunta regionale presenta una relazione annuale, da pubblicare sul sito web della Regione Piemonte unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. La relazione fornisce risposte documentate in particolare in merito:

a) alle modalità con le quali nel periodo considerato si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei lu-



ghi dove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;

b) alle principali criticità riscontrate.

9. I minori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 5, stimati in 2.000.000,00 euro annui, sono compensati dalle maggiori entrate, stimate in egual misura, derivanti dall'applicazione dell'aggravio fiscale di cui al comma 6.

10. Dopo il 2015 eventuali scostamenti in eccesso fra le minori e le maggiori entrate, di cui al comma 9, sono definitivamente previsti nei bilanci degli esercizi successivi.

Art. 8.

Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale

1. Le quote di cofinanziamento regionale trasferite o da trasferire all'Organismo pagatore regionale, istituito con la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e non utilizzate possono essere destinate al cofinanziamento regionale per il periodo di programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale ai sensi del Regolamento UE 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

2. La Giunta regionale è autorizzata a ridestinare a favore di misure della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 altre economie di precedenti assegnazioni statali e comunitarie in materia di agricoltura, previa verifica della completa riscossione dei corrispondenti residui attivi.

Art. 9.

Finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

1. E' adottato il piano finanziario indicativo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 di cui all'allegato B. Per il cofinanziamento della quota regionale ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 è autorizzata, per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa di 27 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario dal 2014 al 2020.

Art. 10.

Banca dati territoriale di riferimento degli enti

1. In attuazione della Direttiva 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea - INSPIRE), recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici), emanato ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) ed a seguito dell'obsolescenza della Carta tecnica regionale alla scala 1:10.000, la Regione ha realizzato la Banca dati territoriale di riferimento degli Enti (BDTRE).

2. Nelle more dell'organica revisione della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48 (Formazione della cartografia regionale di base), la base cartografica di riferimento per la Regione e per tutti i soggetti pubblici e privati che con essa si interfacciano è quella derivata dalla BDTRE, resa disponibile sotto forma di servizi, dataset vettoriali e raster, secondo le modalità approvate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2013, n. 20

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2013, n. 20 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale" e disposizioni in materia di trasparenza degli atti delle aziende sanitarie regionali), è inserito il seguente:

"Art. 2 bis. (Personale operante presso le Federazioni sovrazonali)

1. A far data dal 1° gennaio 2014 viene meno l'assegnazione funzionale, prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale), del personale operante presso le Federazioni sovrazonali, con la conseguente riassegnazione del medesimo personale agli enti di rispettiva appartenenza. Dalla medesima data cessano di avere effetto i contratti di consulenza, di collaborazione e di ogni altra natura attivati dalle Federazioni sovrazonali."

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25

1. Dopo l'articolo 5 bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale", 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e 31 dicembre 2010, n. 27 "Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali") è aggiunto il seguente:

"Art. 5 ter. (Ulteriori disposizioni in materia di restituzione dei contributi)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, i Consiglieri in carica alla IX legislatura e i Consiglieri già facenti parte del Consiglio regionale possono rinunciare definitivamente all'assegno vitalizio e alla reversibilità, secondo le modalità di cui al comma 4.



2. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 hanno diritto alla restituzione di tutti i contributi versati ai fini dell'assegno vitalizio senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 4 bis, della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), nel caso in cui il Consigliere regionale, in carica nella IX legislatura o in legislature precedenti abbia svolto il mandato per più legislature, la richiesta deve riguardare tutti i relativi contributi versati.

3. I Consiglieri regionali in carica alla IX legislatura che si trovano nella condizione di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 24/2001, possono rinunciare solamente all'ulteriore periodo di contribuzione. In tal caso si provvede, secondo quanto disposto dai commi 4 e 7, alla restituzione dei contributi versati nella IX legislatura.

4. La richiesta di restituzione, con la relativa rinuncia definitiva all'assegno vitalizio, è presentata all'Ufficio di Presidenza entro i trenta giorni precedenti il compimento dell'età per conseguire il diritto, per il Consigliere regionale in carica alla IX legislatura che si trovi nella fattispecie di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 24/2001, entro i dieci giorni successivi alla cessazione del mandato.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, ai Consiglieri in carica alla IX legislatura che presentano la richiesta in corso di legislatura non si applicano più, dal mese successivo alla richiesta, le trattenute sull'indennità di carica di cui agli articoli 2 e 8 della l.r. 24/2001.

6. In caso di esercizio della facoltà prevista dall'articolo 14, comma 2, della l.r. 24/2001, a decorrere dalla data di ricezione della relativa domanda non può più essere presentata la richiesta di cui al comma 4.

7. L'amministrazione provvede alla restituzione dei contributi, secondo le norme e le prassi in iure.”

2. Ai Consiglieri regionali in carica alla IX legislatura che hanno raggiunto il periodo massimo di contribuzione, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della legge, non si applicano più le trattenute di cui agli articoli 2 e 8 della l.r. 24/2001. In tal caso l'amministrazione provvede alla restituzione dei contributi già versati ed eccedenti il periodo massimo di contribuzione.

3. In fase di prima applicazione, per i Consiglieri già cessati dal mandato che maturano il diritto all'assegno vitalizio entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la richiesta di rinuncia di cui all'articolo 5 ter, comma 4, della l.r. 25/2011, è presentata entro il mese successivo all'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 12

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) è aggiunto il seguente:

“5 bis. Quota parte degli stanziamenti destinati quali aiuti alla filiera corta, anche se già trasferiti ad ARPEA

ed ancora giacenti a seguito di rinunce o minori liquidazioni, possono essere utilizzati quale cofinanziamento dei contratti di filiera e di distretto istituiti dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003).”.

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37

1. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di riversamento alle province della soprattassa a loro destinata, ferme restando l'unitarietà dell'obbligazione in capo ai contribuenti e la competenza della Regione in materia di accertamento, liquidazione, riscossione e restrizione.”.

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada) dopo le parole “Il termine per la presentazione delle domande” sono aggiunte le parole “è stabilito dal 20 febbraio al 20 marzo di ogni anno, mentre”.

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni) le parole “tra la sede istituzionale dell'ente locale di appartenenza” sono sostituite dalle seguenti “tra la residenza”.

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) le parole “dal 20 maggio al 20 giugno di ogni anno” sono sostituite dalle parole “dal 20 febbraio al 20 marzo di ogni anno”.

Art. 18.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14 hanno effetto dal 1° gennaio 2015.

2. La deliberazione di cui all'articolo 32, comma 3, della l.r. 37/2006, come sostituito dall'articolo 14 della



presente legge, è adottata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 5 febbraio 2014

COTA

(*Omissis*).

14R00142

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 42.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 23 del 27 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. È approvato lo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 2014 annesso alla presente legge in € 10.415.703.735,39 in termini di competenza e in € 12.857.393.787,11 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi vigenti, l'accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle entrate derivanti da tributi propri e da compartecipazioni a tributi erariali, da contributi, da assegnazioni dello Stato, nonché di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 2014.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. È approvato lo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2014 annesso alla presente legge in € 10.415.703.735,39 in termini di competenza e in € 12.857.393.787,11 in termini di cassa.

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Bilancio pluriennale.

1. È approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione della spesa annessi alla presente legge, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Finanziamento leggi regionali di spesa

1. Le spese supportate da leggi regionali che rinviavano alla legge di bilancio la quantificazione del finanziamento annuale trovano copertura per l'anno 2014 negli stanziamenti iscritti in termini di competenza alle seguenti unità previsionali di base:




U.P.B. 1.102	Spesa per l'attività di governo	l.r. 23/2001 l.r. 3/2004 l.r. 9/2004 l.r. 28/2004 l.r. 29/2004 l.r. 12/2007 l.r. 31/2008
U.P.B. 1.103	Spesa per le consultazioni elettorale e referendarie	l.r. 44/1977
U.P.B. 1.105	Spesa per la solidarietà e l'integrazione nazionale ed internazionale	l.r. 27/1993
U.P.B. 2.199	Spese connesse all'attività di programmazione	l.r. 18/1994
U.P.B. 2.213	Finanziamento piano di sviluppo rurale	l.r. 42/2007
U.P.B. 3.101	Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale	l.r. 42/1988 l.r. 36/1997 l.r. 13/1999 l.r. 13/2008
U.P.B. 3.104	Gestione dei parchi e delle aree protette e della rete escursionistica della Liguria	l.r. 12/1995 l.r. 65/2009
U.P.B. 3.201	Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale	l.r. 42/1988 l.r. 5/2004 l.r. 13/2008
U.P.B. 3.204	Investimenti nei parchi e nelle aree protette e nella rete escursionistica della Liguria	l.r. 12/1995 l.r. 65/2009
U.P.B. 4.101	Interventi e studi in materia di tutela ambientale	l.r. 18/1999 l.r. 20/2006
U.P.B. 4.113	Pianificazione di bacino	l.r. 18/1999
U.P.B. 4.116	Energia	l.r. 18/1999 l.r. 22/2007 l.r. 23/2012
U.P.B. 4.118	Interventi a tutela del patrimonio forestale	l.r. 4/1999
U.P.B. 4.119	Interventi faunistico-venatori e per l'incremento del patrimonio ittico	l.r. 29/1994
U.P.B. 4.211	Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico	l.r. 18/1999 l.r. 20/2006 l.r. 39/2008
U.P.B. 4.218	Interventi a tutela del patrimonio forestale	l.r. 4/1999
U.P.B. 5.201	Investimenti per la viabilità	l.r. 30/2009
U.P.B. 6.101	Spesa per la gestione del trasporto pubblico locale	l.r. 31/1998 l.r. 40/2006
U.P.B. 6.201	Investimenti per il trasporto pubblico locale	l.r. 31/1998
U.P.B. 7.110	Attività connesse alla realizzazione del sistema dell'edilizia residenziale sociale	l.r. 38/2007



U.P.B. 8.102	Attività di Protezione Civile di Previsione e di Prevenzione	l.r. 9/2000 l.r. 20/2006 l.r. 16/2009
U.P.B. 8.105	Spese per l'estinzione degli incendi boschivi	l.r. 9/2000 l.r. 16/2009
U.P.B. 8.203	Attività di protezione civile nella gestione dell'emergenza	l.r. 9/2000
U.P.B. 8.204	Monitoraggio e prevenzione incendi boschivi	l.r. 9/2000
U.P.B. 9.101	Finanziamento di parte corrente del servizio sanitario regionale	l.r. 20/2006
U.P.B. 9.109	Servizi di igiene e veterinaria	l.r. 23/2000
U.P.B. 9.206	Interventi connessi ad attività socio-sanitaria	l.r. 14/2008
U.P.B. 10.101	Fondo per le politiche sociali	l.r. 19/1994 l.r. 12/2006 l.r. 15/2013
U.P.B. 10.102	Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza	l.r. 30/2007 l.r. 6/2009
U.P.B. 10.105	Azioni a favore di Associazioni ed Enti operanti in campo sociale	l.r. 15/1992 l.r. 11/2006 l.r. 47/2009
U.P.B. 10.106	Fondo per la non autosufficienza	l.r. 12/2006
U.P.B. 11.101	Spese per le attività di istruzione e diritto allo studio	l.r. 15/2006
U.P.B. 11.102	Spese per il diritto allo studio universitario	l.r. 15/2006
U.P.B. 11.104	Spese per la promozione dell'occupazione	l.r. 21/2003 l.r. 30/2008
U.P.B. 11.105	Interventi a favore di immigrati	l.r. 7/2007
U.P.B. 11.202	Interventi per il diritto allo studio universitario	l.r. 4/2002
U.P.B. 12.101	Spese per la promozione della cultura	l.r. 15/1991 l.r. 33/2006 l.r. 34/2006
U.P.B. 12.103	Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero	l.r. 19/2001 l.r. 22/2001 l.r. 40/2009
U.P.B. 12.104	Spese per la promozione di attività cinematografiche	l.r. 10/2006



U.P.B. 12.201	Interventi per la promozione della cultura	l.r. 10/2006
U.P.B. 13.103	Spese per lo sviluppo della zootecnia	l.r. 36/2000
U.P.B. 13.105	Spese per l'incremento delle colture	l.r. 42/2001 l.r. 39/2006
U.P.B. 13.107	Spese per l'assistenza tecnica e la valorizzazione delle produzioni in agricoltura	l.r. 36/1999 l.r. 22/2004 l.r. 37/2007
U.P.B. 13.112	Spese di funzionamento delle Comunità Montane	l.r. 7/2011
U.P.B. 13.203	Interventi per lo sviluppo della zootecnia	l.r. 36/2000
U.P.B. 13.205	Interventi per l'incremento delle colture	l.r. 18/2007
U.P.B. 13.212	Investimenti a favore dell'economia montana	l.r. 33/1997 l.r. 24/2008
U.P.B. 14.104	Azioni per lo sviluppo del settore pesca e acquacoltura marittima	l.r. 23/1996 l.r. 50/2009
U.P.B. 15.101	Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori	l.r. 8/2000 l.r. 28/2007 l.r. 6/2012
U.P.B. 15.102	Interventi per lo sviluppo del commercio	l.r. 32/2007
U.P.B. 15.202	Interventi per lo sviluppo del commercio	l.r. 3/2008
U.P.B. 16.101	Interventi a tutela dell'artigianato	l.r. 3/2003
U.P.B. 16.201	Politiche di sviluppo dell'artigianato	l.r. 3/2003
U.P.B. 17.101	Interventi promozionali per il turismo	l.r. 28/2006
U.P.B. 18.102	Spesa di funzionamento	l.r. 27/2002
U.P.B. 18.104	Spesa per il sistema informativo regionale	l.r. 42/2006 l.r. 1/2007 l.r. 2/2007 l.r. 30/2008
U.P.B. 18.110	Spese compensative dell'entrata	l.r. 29/1994 l.r. 5/2004
U.P.B. 18.114	Gestione liquidatoria aziende di promozione turistica	l.r. 28/2006
U.P.B. 18.204	Spesa per il sistema informativo regionale	l.r. 42/2006



Art. 5.

Autorizzazione di spesa

1. Sono autorizzate le spese di carattere continuativo o ripetitivo supportate da leggi regionali che rinviavano al bilancio la quantificazione del finanziamento annuale.

2. Sono autorizzate le spese supportate da norme comunitarie e statali.

Art. 6.

Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del saldo finanziario negativo 2007, 2008 e 2009 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato nell'esercizio medesimo

1. Ai sensi dell'art. 56 della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2014 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007 autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2 della legge finanziaria regionale 2014 nell'importo di € 34.190.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2007 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» – parte III;

b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2008 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 52/2012 nell'importo di € 29.430.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2008 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» – parte II;

c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 52/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'importo di € 36.280.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» – parte I.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 5,50 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2014, 2015 e 2016 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2014-2016 in corrispondenza della U.P.B. 18.106 per le quote interessi e della U.P.B. 18.301 per le quote capitale.

5. Per gli anni successivi al 2014 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

Art. 7.

Autorizzazione alle variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, variazioni al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio con provvedimento amministrativo:

a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altri soggetti istituzionali, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;

b) per l'adeguamento dei capitoli di entrata e di spesa relativi alle contabilità speciali;

c) in conseguenza del ricorso all'indebitamento autorizzato da provvedimenti statali con oneri a carico del bilancio dello Stato.


Art. 8.

Utilizzo della quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2013

1. La quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2013 applicata al bilancio di previsione 2014 nell'ammontare di € 293.276.705,25 è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti unità previsionali di base:



U.P.B. 1.103	12.000,00
U.P.B. 2.103	2.097.326,70
U.P.B. 2.110	2.739.171,33
U.P.B. 2.199	575.014,12
U.P.B. 2.212	21.054,87
U.P.B. 2.213	297.861,92
U.P.B. 2.215	1.996.107,64
U.P.B. 2.219	13.779.765,46
U.P.B. 4.101	4.000,00
U.P.B. 4.201	319.470,79
U.P.B. 4.205	2.899.065,68
U.P.B. 6.201	899.906,02
U.P.B. 7.110	400.000,00
U.P.B. 7.203	24.579,82
U.P.B. 7.205	1.417.567,58
U.P.B. 7.207	10.477.680,61
U.P.B. 7.210	581.937,38
U.P.B. 8.103	125.000,00
U.P.B. 8.201	438.966,31
U.P.B. 8.202	1.809.281,31
U.P.B. 8.203	300.000,00
U.P.B. 8.204	383.865,84
U.P.B. 8.209	1.357.000,00
U.P.B. 9.102	798.244,54
U.P.B. 9.103	176.309,50
U.P.B. 9.105	7.104.037,77
U.P.B. 9.106	1.317.208,12
U.P.B. 9.107	729.679,83
U.P.B. 9.109	146.411,72
U.P.B. 9.201	7.798,50
U.P.B. 10.101	232.563,32
U.P.B. 10.102	620.308,00
U.P.B. 10.105	194.069,44
U.P.B. 10.106	2.833.100,00
U.P.B. 11.101	214.779,09
U.P.B. 11.103	2.058.021,88
U.P.B. 11.104	18.739,93
U.P.B. 11.105	157.875,02
U.P.B. 13.107	43.606,00
U.P.B. 14.202	461.688,25
U.P.B. 14.203	1.276.453,90
U.P.B. 15.202	975.732,77
U.P.B. 17.201	2.327.700,48
U.P.B. 17.202	100.830,00
U.P.B. 18.108	80.000.000,00
U.P.B. 18.111	3.304.330,63
U.P.B. 18.204	220.593,18
U.P.B. 18.208	145.000.000,00



Art. 9.

Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa all'U.P.B. 18.105 per la parte corrente e all'U.P.B. 18.209 per la parte in conto capitale.

2. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al bilancio di previsione.

Art. 10.

Fondo di riserva per spese impreviste

1. Il fondo di riserva per spese impreviste, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa all'U.P.B. 18.105 per la parte corrente e all'U.P.B. 18.209 per la parte in conto capitale.

Art. 11.

Fondo di riserva di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa, iscritto ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, è stanziato per € 30.000.000,00 all'U.P.B. 18.105 e per € 100.000.000,00 all'U.P.B. 18.209 dello stato di previsione della spesa.

Art. 12.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014.

Art. 13.

Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati i documenti di cui all'art. 30, comma 3, della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, allegati al bilancio di previsione.

Art. 14.

Erogazione al Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria

1. I fondi iscritti alla U.P.B. 1.101 dello stato di previsione della spesa sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 23 dicembre 2013

BURLANDO

14R00116

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 febbraio 2014, n. 3.

Modifica del regolamento di esecuzione sulla semplificazione del procedimento amministrativo di autorizzazione di interventi non sostanziali, dei regolamenti di esecuzione alla legge sulla tutela del paesaggio ed alla legge urbanistica provinciale ed altro.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8/I-II dell'11 febbraio 2014)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 27 dicembre 2013, n. 2017;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

«a) la realizzazione di strade con una lunghezza fino a 1.000 m, una larghezza complessiva fino a 2,5 m ed una pendenza del terreno fino al 70 per cento. Le strade non devono essere sigillate, ad eccezione della posa in opera di grigliato o elementi per la formazione delle corsie, e non devono essere realizzati ponti o muri, esclusi muri a secco, muri ciclopici, massicciate in legname o terre armate, in ogni caso fino ad un'altezza di 2,5 m. All'interno dei parchi naturali per i lavori deve essere richiesto un parere dell'Ufficio pro-



vinciale Parchi naturali. Per la realizzazione di strade di allacciamento di bosco deve essere richiesto un parere non vincolante all'autorità forestale. La realizzazione di strade di allacciamento di malghe soggiace alla procedura di autorizzazione di cui all'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;»

2. L'art. 1, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

«*b*) movimenti di terra per la posa in opera di condutture qualora l'area occupata durante i lavori non superi la larghezza di 5 m. Qualora trattasi di condutture d'acqua, il richiedente deve essere in possesso della concessione per la derivazione d'acqua. All'interno dei parchi naturali deve essere richiesto un parere dell'ufficio provinciale Parchi naturali;»

3. L'art. 1 comma 1 lettera *c*) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

«*c*) realizzazione di muri di sostegno quali muri a secco, muri ciclopici, massicciate in legname o terre armate fino ad un'altezza di 2,5 m nelle zone di verde agricolo. All'interno dei parchi naturali deve essere richiesto un parere dell'Ufficio provinciale Parchi naturali;»

4. L'art. 1, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

«*d*) deposito di materiale di scavo fino a 1.000 m³ su una superficie massima fino a 1.000 m², qualora esso non comporti un cambio della destinazione d'uso del terreno;»

5. L'art. 1, comma 1, lettera *p*) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

«*p*) installazione, modifica o sostituzione di collettori solari e di impianti fotovoltaici, se sono montati raso falda del tetto;»

6. L'art. 1, comma 1, lettera *w*) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

«*w*) costruzione, modifica o sostituzione di muri di cinta, qualora il basamento, misurato dal livello del piano di campagna, non superi l'altezza di 30 cm e la sovrapposta recinzione non superi l'altezza di 1,50 m;»

Art. 2.

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 settembre 2012, n. 31, è integrato con il seguente comma 2:

«2. La denominazione "Commissione urbanistica provinciale" ovunque ricorra nella legge provinciale 13 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché nei provvedimenti normativi a questa correlati, è da intendersi come "Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio"»

Art. 3.

1. L'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Provincia del 22 ottobre 2007, n. 56 è così sostituito:

«4. La cartografia relativa ai vincoli esistenti, rielaborata mediante digitalizzazione, è approvata dal Presidente della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio, il quale dichiara la conformità della cartografia digitalizzata alla cartografia originale.»

Art. 4.

1. Sono abrogati l'art. 2, comma 1, l'art. 3, l'art. 16, comma 1, l'art. 25, l'art. 26 e l'art. 44-*bis* del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche.

2. Nell'art. 22, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, sono stralciate le parole «comma 12».

3. È abrogato l'art. 2 comma 2 del decreto del Presidente della Provincia del 22 ottobre 2007, n. 56.

4. L'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 settembre 2012, n. 31, è abrogato.

5. È abrogato l'art. 13 comma 2 del decreto del Presidente della Provincia del 5 agosto 2008, n. 42.

Art. 5.

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 febbraio 2014

KOMPATSCHER

14R00132



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 febbraio 2014, n. 4.

Modifica dei termini relativi alle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-AltoAdige n. 8/I-II del 25 febbraio 2014)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'11 febbraio 2014, n. 133;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 21 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituita:

«*b*) entro il 31 dicembre 2014 per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, a condizione che il "piano di adeguamento alle disposizioni antincendio per esercizi ricettivi" corrisponda ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 11 e sia stato presentato entro il 31 dicembre 2012 alla Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile. A conclusione dei lavori di adeguamento, e, comunque, entro il 31 dicembre 2014, deve essere effettuato il collaudo antincendio.»

2. L'art. 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

«Art. 27.

Disposizioni transitorie

1. I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2014 alle presenti disposizioni.»

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 febbraio 2014

KOMPATSCHER

14R00133

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 gennaio 2014, n. 09/Pres.

Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 103-octodecies del Regolamento (CE) 1234/2007 e del Titolo II, Capo II, Sezione 2, del Regolamento (CE) 555/2008.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 5 febbraio 2014)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e in particolare l'art. 103-octodecies, relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;


Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Preso atto che il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009 e che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) 1234/2007, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 491/2009;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013, (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti) che prevede, in particolare, i soggetti beneficiari, i soggetti autorizzati alla presentazione delle domande, le azioni ammissibili, la definizione del sostegno e le procedure, individuando le competenze in capo all'organismo pagatore e alle Regioni;

Richiamato il proprio decreto 18 dicembre 2012, n. 0264/Pres. con cui è stato emanato il «Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2012/2013 al 2014/2015, in attuazione dell'art. 103-octodecies del regolamento (CE) 1234/2007 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008»;

Ritenuto, alla luce del decreto ministeriale sopra richiamato e dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di adottare un nuovo regolamento regionale di applicazione del regime di sostegno



comunitario in attuazione dell'art. 103-*octodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008, per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018, che recepisca gli obiettivi principali e più attuali della ristrutturazione e riconversione dei vigneti finalizzati ad adeguare la produzione alle esigenze del mercato in continua evoluzione e che abroghi il citato proprio decreto 18 dicembre 2012, n. 0264/Pres.;

Considerata l'esigenza di assicurare mediante i piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti la riduzione dei costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti con altri che consentano di ottenere miglioramenti produttivi, nonché di favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale e il reimpianto di vigneti con razionali forma di allevamento che agevolino la meccanizzazione delle principali operazioni culturali;

Ritenuto, in particolare, di disciplinare, in conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013:

la tipologia dei soggetti beneficiari e dei soggetti autorizzati alla presentazione delle domande;

i requisiti di ammissibilità per accedere all'aiuto, le modalità di presentazione delle domande;

l'attribuzione dei punteggi alle domande ammissibili, che tengano conto del miglioramento della qualità della produzione, delle caratteristiche tecniche del vigneto da ristrutturare, dell'ambito territoriale nel quale lo stesso viene realizzato, della tipologia del piano di ristrutturazione e delle caratteristiche soggettive del richiedente;

le azioni ammissibili e il relativo importo di contributo concedibile per ogni ettaro di vigneto ristrutturato e riconvertito;

Ritenuto, inoltre, al fine di favorire la realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione, di prevedere, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) 555/2008 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013, l'erogazione da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), dei contributi solamente in forma anticipata rispetto alla conclusione dei lavori, purché gli stessi risultino iniziati e venga presentata idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore di AgEA pari al 120 per cento dell'anticipo;

Preso atto che, in conformità alla normativa comunitaria, non è consentita l'erogazione di contributi a titolo di anticipo qualora il produttore abbia già ricevuto un aiuto anticipato per altra misura riguardante la stessa superficie vitata;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2014, n. 49 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento recante le modalità di applicazione

del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018, in attuazione dell'art. 103-*octodecies* del regolamento (CE) 1234/2007 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018, in attuazione dell'art. 103-*octodecies* del regolamento (CE) 1234/2007 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018, in attuazione dell'art. 103-*octodecies* del regolamento (CE) 1234/2007 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008.

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018, in attuazione dell'art. 103-*octodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*), e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, nonché in conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013 (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti).

2. Il regime di sostegno previsto dal presente regolamento è concesso ai piani di ristrutturazione e riconversione finalizzati ad aumentare la competitività dei produttori di uva da vino, a razionalizzare e rendere idonei i vigneti della regione Friuli-Venezia Giulia alla meccanizzazione parziale o totale, nel rispetto della normativa di cui al comma 1.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) *produttore*: la persona fisica o giuridica che coltiva con idoneo titolo una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o attua attività sperimentali, e che ha costituito fascicolo aziendale;

b) *potenziale viticolo aziendale*: insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente ai diritti di impianto e reimpianto posseduti e non ancora esercitati;

c) *fascicolo aziendale*: fascicolo aziendale informatizzato, costituito su sistemi informativi, che contiene i dati riconducibili ad un produttore;

d) *diritto in portafoglio*: il diritto di reimpianto derivante da un precedente estirpo e il diritto di nuovo impianto assegnato all'azienda;

e) *campagna*: la campagna di produzione che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo;

f) *unità arborea (UNAR)*: superficie continua coltivata a vite che ricade su un'unica particella catastale, omogenea per titolo di possesso, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura, forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto; nel caso trovi applicazione il sistema catastale tavolare si fa riferimento al numero della particella;

g) *superficie vitata*: la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari, come stabilito dall'art. 75 del regolamento (CE) 555/2008;

h) *vigneto*: la superficie vitata continua costituita da una o più unità arboree realizzata in corpo unico, separata da altre superfici vitate tramite aree di servizio, la cui conduzione è posta in capo esclusivamente all'azienda beneficiaria;

i) *vitigni autoctoni*: le varietà in cui l'origine è indicata come autoctona nel decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella regione Friuli-Venezia Giulia);

j) *resa di produzione*: resa massima prevista dal disciplinare di produzione nel caso di vigneto a denominazioni di origine (DO) o a indicazione geografica protetta (IGP); per le unità arboree le cui uve sono destinate alla produzione di vini senza denominazioni di origine protetta (DOP) e senza IGP o varietali, la resa massima è quella della IGP avente massimale più alto tra quelli riconosciuti in regione; qualora non sia indicata la resa nei diritti in portafoglio, si fa riferimento alla resa massima come sopra definita;

k) *giovane agricoltore*: il soggetto di età compresa fra i 18 e i 40 anni con qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale o amministratore di impresa agricola alla data di presentazione della domanda di aiuto, ovvero di coadiuvante familiare della stessa impresa agricola richiedente, purché iscritto alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU); il limite di età si intende superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno;

l) *imprenditore agricolo professionale*: il soggetto in possesso, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38);

m) *viticoltura meccanizzata*: la realizzazione di un vigneto attraverso l'utilizzo vincolante di paleria, con esclusione, ai soli fini del finanziamento, di quella in cemento, completa dei relativi accessori per il contenimento dei fili di orditura, realizzata in modo da consentire le principali operazioni colturali e la razionalizzazione dei tempi di esecuzione delle lavorazioni, della potatura e della vendemmia con l'utilizzo di idonee macchine agricole;

n) *rittochino*: sistemazione dei terreni in pendio con i filari orientati il più possibile vicino alle linee di massima pendenza;

o) *pendenza*: rapporto espresso in termini di percentuale, tra la distanza in verticale tra il punto più alto e il punto più basso del vigneto e la loro distanza in orizzontale;

p) *zone a valenza ambientale e paesaggistica*: le zone vitate del territorio regionale, non sistemate a rittochino, con pendenza compresa tra il 15 e il 30 per cento;

q) *zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica*: le zone vitate del territorio regionale, non sistemate a rittochino, con pendenza superiore al 30 per cento.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino e coloro che detengono diritti di reimpianto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, possono beneficiare dell'aiuto per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto dal presente regolamento.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di cui all'art. 9, i seguenti soggetti:

a) imprenditori agricoli singoli o associati;

b) organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;

c) cooperative agricole;

d) società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;

e) consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica.

2. Le domande, con in allegato il piano di ristrutturazione e riconversione, sono presentate:

a) in forma individuale, da parte di una singola azienda;

b) in forma collettiva, da parte di non meno di cinque aziende interessate da un progetto vitivinicolo comune;

c) in forma associativa, da parte di non meno di dieci aziende interessate da un progetto vitivinicolo comune.

3. Le domande di cui al comma 2, lettere b) e c), sono compilate dai soggetti indicati al comma 1, lettere b), c) ed e), da professionisti abilitati o da organizzazioni di categoria.

Art. 5.


Aree d'intervento e superficie vitata minima

1. Il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica protetta, con esclusione delle aree demaniali.

2. La superficie minima da ristrutturare e riconvertire per ogni domanda è pari ad un ettaro.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, al fine di favorire la ristrutturazione e riconversione dei vigneti anche in zone caratterizzate da difficoltà orografiche e pedologiche o da peculiarità catastali, la superficie minima viene ridotta a 0,3 ettari per il territorio delimitato dai disciplinari delle zone a denominazione di origine Friuli Colli Orientali e Collio, a 0,2 ettari per il territorio delimitato dai disciplinari delle zone a denominazione di origine Carso e Ramandolo, e, al fine di favorire la presentazione delle domande in forma collettiva e associativa nelle restanti zone del territorio regionale, a 0,5 ettari nel caso di domande presentate nella forma di cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e c).

4. Al fine di evitare l'aumento del potenziale produttivo in conformità all'art. 85-*decies*, paragrafo 5, secondo periodo, del regolamento (CE) 1234/2007 e all'art. 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) 555/2008, nell'esercizio di diritti di reimpianto trasferiti da un'altra



azienda, se i trasferimenti sono effettuati da una superficie non irrigua ad una superficie irrigua o da una superficie irrigua ad una non irrigua, si applica, rispettivamente, una riduzione o un aumento di superficie pari al 10 per cento.

Art. 6.

Azioni ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti azioni previste dall'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013:

a) riconversione varietale del vigneto con utilizzo di diritti in portafoglio;

b) ristrutturazione del vigneto con utilizzo di diritti in portafoglio;

c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

2. L'azione di cui alla lettera c) è ammessa solo se abbinata all'azione di cui alle lettere a) o b).

3. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) 555/2008, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento.

Art. 7.

Spese ammissibili e ammontare dell'aiuto

1. Anche al fine della demarcazione con i programmi di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è concesso come aiuto sui costi effettivi d'impianto relativi alle operazioni previste nell'allegato II del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013, e non supera il 50 per cento dei costi medesimi. I costi sostenuti per la realizzazione del piano sono ammissibili nei limiti del prezzario regionale agricolo approvato con deliberazione della Giunta regionale e con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. Le spese ammissibili sono quelle sostenute dai beneficiari nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande.

3. È ammesso l'utilizzo di materiale usato ai fini della ristrutturazione e riconversione dei vigneti; sono ammissibili le spese sostenute per la posa in opera del materiale usato e non il valore del medesimo e non sono ammissibili le spese di acquisto e posa di paleria in cemento.

4. L'aiuto non può superare l'importo massimo per ettaro di superficie vitata pari a euro:

a) 22.000 per i vigneti ubicati in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica;

b) 16.000 per i vigneti ubicati in zone a valenza ambientale e paesaggistica;

c) 15.000 per tutti gli altri vigneti.

5. Fermi restando gli importi massimi per ettaro di cui al comma 4, l'aiuto massimo erogabile per ogni singola domanda è fissato in 120.000 euro.

Art. 8.

Requisiti di ammissibilità ed esclusioni

1. Ai fini della presentazione della domanda di contributo, il produttore presenta i seguenti requisiti:

a) è iscritto al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

b) possiede un fascicolo aziendale validato nel quale ha dichiarato tutte le superfici di cui dispone, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di aiuto o meno;

c) conduce con titolo idoneo le particelle catastali interessate dal piano; il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di contributo, allega il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario o dai comproprietari;

d) possiede in alternativa tra loro:

1) un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dall'estirpazione di un'equivalente superficie vitata aziendale;

2) un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dall'acquisto di un diritto di reimpianto originato da un vigneto estirpato; in tale caso il procedimento amministrativo di trasferimento del diritto è completato positivamente dalla Regione competente prima della valutazione di ammissibilità al pagamento della domanda di aiuto;

3) uno schedario viticolo in cui sono già inclusi i diritti in portafoglio che originano la ristrutturazione e riconversione, o la comunicazione di estirpo presentata alla struttura regionale competente, in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto per ristrutturazione e riconversione;

e) possiede un potenziale viticolo aziendale:

1) nel caso di piano in forma individuale, non inferiore a 3 ettari, ovvero a 2 ettari nel caso di aziende con sede e vigneti da ristrutturare o riconvertire ubicati nella zona a denominazione di origine Carso;

2) nel caso di piano in forma collettiva, non inferiore a 2 ettari, ovvero a 1 ettaro nel caso di aziende con sede e vigneti da ristrutturare o riconvertire ubicati nella zona a denominazione di origine Carso;

3) nel caso di piano in forma associativa, non superiore a 5 ettari.

2. Allo scopo di adeguare la ristrutturazione e riconversione dei vigneti alle effettive esigenze del mercato vitivinicolo regionale, ai fini del reimpianto del vigneto sono ammesse:

a) le seguenti varietà: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmènere, Chardonnay, Cividin, Cjanorie, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbeck, Malvasia istriana, Merlot, Moscato giallo, Moscato rosa, Müller Thurgau, Piccola nera, Picolit, Piculit neri, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco nostrano, Ribolla gialla, Riesling italo, Riesling renano, Glera, Sauvignon, Schioppettino, Sciaglin, Tazzelenghe, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Ucelut, Verduzzo friulano, Vitovska;

b) le seguenti forme di allevamento: Guyot, Doppio capovolto, Cordone speronato e Cortina semplice per tutte le varietà di cui alla lettera a), cui si aggiungono, limitatamente alla varietà Glera, le forme Silvoz e Friuli ex Casarsa.

3. L'insieme delle superfici da ristrutturare e riconvertire all'interno di un piano:

a) non è inferiore a 15 ettari, nel caso di piano in forma collettiva;

b) non è superiore a 50 ettari, nel caso di piano in forma associativa.

4. È escluso dal regime di sostegno il produttore che:

a) utilizza diritti in portafoglio derivanti da altre misure per le quali il beneficiario ha ricevuto un contributo;

b) utilizza materiale vivaistico prodotto in difformità alla normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

c) realizza il reimpianto del vigneto con una densità di ceppi inferiore ai limiti minimi previsti dai disciplinari di produzione;

d) ha ricevuto contributi per la ristrutturazione e riconversione ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, riferiti alla stessa superficie vitata



e per i quali non sia ancora ultimato, alla data di presentazione della domanda, il periodo minimo di impegno previsto dai medesimi regolamenti;

e) ha ricevuto contributi per il regime di estirpazione dei vigneti con premi previsti dall'art. 67 del regolamento (CE) 555/2008;

f) alla data della domanda non ha regolarizzato eventuali violazioni in materia di potenziale viticolo.

Art. 9.

Bando

1. La struttura regionale competente emana annualmente con decreto del Direttore il bando, che contiene le disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del presente regolamento, in conformità alle istruzioni operative emanate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA).

Art. 10.

Attribuzione dei punteggi e graduatoria

1. I punteggi per la valutazione delle domande sono assegnati dalla struttura regionale competente, con riferimento al miglioramento della qualità della produzione, agli aspetti tecnici caratterizzanti il vigneto da ristrutturare, all'ambito territoriale nel quale viene realizzato il nuovo vigneto, alla tipologia del piano di ristrutturazione e alle caratteristiche soggettive del produttore, con le seguenti modalità:

a) presenza di un giovane agricoltore: punti 40; il giovane agricoltore, qualora inserito in più compagini societarie, può apportare il punteggio ad una sola di esse;

b) qualifica di imprenditore agricolo professionale: punti 60;

c) produttore che non ha beneficiato di aiuti alla ristrutturazione e riconversione nelle ultime cinque campagne vitivinicole: punti 100;

d) vigneti realizzati con forma di allevamento a Guyot e a Cordone speronato: punti 20;

e) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine Friuli Colli Orientali, Collio, Carso e Ramandolo con un numero di ceppi per ettaro uguale o superiore a 5.000: punti 100;

f) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine diverse da quelle di cui alla lettera e) con un numero di ceppi per ettaro uguale o superiore a 4.000: punti 90;

g) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine con vitigni iscrivibili alle rispettive denominazioni di origine: punti 40.

h) azienda con una superficie vitata superiore al 50 per cento della superficie agricola aziendale utilizzata (SAU): punti 40; ai soli fini dell'attribuzione del punteggio si considerano vitate anche le superfici non vitate al momento della domanda ma corredate da diritti di origine aziendale;

i) azienda aderente al sistema di qualità nazionale di produzione integrata disciplinato dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008, ovvero azienda che svolge le proprie attività secondo le procedure definite dallo standard GLOBALGAP: punti 30;

j) azienda biologica o azienda in fase di riconversione che applica sull'intera superficie vitata aziendale tecniche di produzione biologiche riconosciute ai sensi delle normative comunitarie: punti 100;

k) vigneti realizzati con il vitigno Malvasia istriana e con i vitigni autoctoni Cividin, Cjanorie, Forgiarin, Piccola nera, Picolit, Piculit neri, Pignolo, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco nostrano, Ribolla gialla, Schioppettino, Sciaglin, Tazzelenghe, Terrano, Tocai friulano, Ucelut, Verduzzo friulano, Vitovska: punti 100;

l) vigneti realizzati in zone acclivi con pendenza compresa tra il 15 e il 30 per cento: punti 100;

m) vigneti realizzati in zone acclivi con pendenza superiore al 30 per cento: punti 150;

n) singole domande in caso di piano presentato in forma collettiva o associativa: punti 20.

2. I punteggi riferiti al comma 1, lettere d), e), f), g), k), l) e m) sono attribuiti se gli impianti sono realizzati con le specifiche caratteristiche previste per una superficie superiore al 50 per cento della superficie vitata riconvertita e ristrutturata.

3. La graduatoria delle domande è data dalla somma dei punteggi di cui al comma 1.

4. A parità di punteggio è attribuita priorità al richiedente più giovane.

5. La struttura regionale competente redige e approva, in via preliminare alla graduatoria, l'elenco provvisorio delle domande ammissibili in base ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 4. L'ammissibilità delle domande viene comunicata ai beneficiari.

6. La graduatoria, contenente anche gli importi ripartiti a titolo di aiuto, e l'elenco delle domande non ammesse, sono approvati con decreto del Direttore della struttura regionale competente e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 11.

Riparto delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie annualmente previste per la campagna per il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono ripartite dalla struttura regionale competente in base alla graduatoria di cui all'art. 10, comma 6, fino a esaurimento delle risorse stesse.

2. Qualora a seguito di rimodulazioni tra le misure del piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo o di ulteriori assegnazioni ministeriali si rendano disponibili ulteriori risorse, la graduatoria può essere ulteriormente scorsa.

Art. 12.

Erogazione dell'aiuto

1. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) 555/2008 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013, gli aiuti di cui al presente regolamento sono erogati da AgEA al singolo beneficiario in unica soluzione e in via anticipata rispetto alla conclusione dei lavori, a condizione che l'esecuzione degli stessi sia iniziata e che sia presentata garanzia fideiussoria a favore di AgEA secondo lo schema e le modalità predisposte dalla medesima, per un importo pari al 120 per cento dell'anticipo.

Art. 13.

Inizio e conclusione dei lavori

1. I lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono iniziati anteriormente alla presentazione della garanzia fideiussoria finalizzata all'ottenimento dell'anticipo dell'aiuto di cui all'art. 12 e sono conclusi entro la fine della seconda campagna successiva al pagamento dell'anticipo, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) 555/2008.

Art. 14.

Verifiche finali e rendicontazione

1. Entro il termine perentorio di ultimazione dei lavori di cui all'art. 13, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente la domanda di collaudo e di svincolo della garanzia fideiussoria, redatta secondo il modello messo a disposizione dalla medesima struttura regionale e corredata di:

a) fatture in originale dei materiali e delle barbatelle, nonché dei lavori e servizi acquisiti;



b) dimostrazione delle spese sostenute mediante bonifico bancario o assegno circolare o bancario non trasferibili; in caso di pagamento con assegno, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario; il pagamento in contanti non è riconosciuto;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa ad eventuali materiali prodotti in azienda e a lavori eseguiti con manodopera aziendale;

d) prospetto consuntivo dettagliato delle spese sostenute, comprensivo dei lavori eseguiti in economia, con riferimento al prezzario regionale agricolo approvato con deliberazione della Giunta regionale. Per i lavori eseguiti in economia va allegata apposita dichiarazione di responsabilità in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati;

e) planimetria in scala 1:2000 del vigneto realizzato, comprensiva di riferimenti catastali.

2. Ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente effettua controlli e verifiche in loco sui vigneti compresi nel piano di ristrutturazione e riconversione e consulta i dati contabili o altri documenti utili e ne estrae copia. Gli originali delle fatture, vistate e acquisite in copia, vengono restituiti al beneficiario.

3. La struttura regionale competente, ai fini dell'espletamento dei controlli e verifiche di cui al comma 2, può avvalersi anche degli Ispettorati agricoltura e foreste che completano il collaudo dei vigneti ristrutturati entro centodieci giorni dalla data dell'invio della documentazione da parte della struttura regionale competente.

Art. 15.

Impegni e obblighi del beneficiario

1. Le superfici vitate impiantate con gli aiuti di cui al presente regolamento mantengono inalterata la destinazione d'uso e non possono essere estirpate per almeno dieci anni a partire dalla data del collaudo, che viene comunicata al beneficiario mediante posta elettronica certificata. Fanno eccezione gli estirpi eseguiti per le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La struttura regionale competente può autorizzare, qualora ricorrano particolari condizioni di mercato, la pratica del sovrainnesto con varietà aventi la medesima destinazione produttiva.

2. Il beneficiario è tenuto a:

a) aggiornare il fascicolo aziendale;

b) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;

c) rispettare nella propria azienda, per i tre anni successivi alla data di riscossione dell'aiuto, i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

d) restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da AgEA, le somme eventualmente percepite in eccesso;

e) rispettare gli impegni e gli obblighi di cui al comma 1;

f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda;

g) iscrivere nello schedario viticolo le unità vitate ai fini della rivendicazione della produzione delle relative denominazioni di origine;

h) presentare, entro trenta giorni dalla realizzazione del vigneto, l'aggiornamento delle unità vitate ricomprese nel piano ai sensi della normativa vigente.

3. Nel caso di interventi realizzati nelle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica il beneficiario è tenuto ad eseguire le opere nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile delle tradizioni locali, inserendo o mantenendo, nell'ambito del vigneto, per ogni 1000 metri quadrati di superficie ristrutturata, alberi caratterizzanti il paesaggio, in ragione di almeno due, appartenenti ad una o più delle seguenti specie:

a) ciliegio;

b) albicocco;

c) mandorlo;

d) susino;

e) kaki;

f) olivo;

g) rovere o roverella.

4. In caso di subentro di altro soggetto nella conduzione della superficie vitata, gli impegni e gli obblighi sono trasferiti ai soggetti subentranti.

Art. 16.

Controlli

1. La struttura regionale competente, anche avvalendosi della collaborazione degli Ispettorati agricoltura e foreste, effettua controlli anche in loco per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con la domanda, il rispetto degli impegni assunti e degli obblighi gravanti sul beneficiario, con particolare riguardo a quelli di cui all'art. 15, comma 2.

2. Qualora dai controlli effettuati emerga la mendacità delle dichiarazioni rese, nonché il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi, il contributo concesso è revocato e le somme eventualmente erogate sono restituite, maggiorate degli interessi calcolati a norma di legge.

3. I controlli sono effettuati anche in base alle istruzioni e indicazioni emanate da AgEA, nonché in applicazione delle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

Art. 17.

Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2012, n. 264 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2012/2013 al 2014/2015, in attuazione dell'art. 103-*octodecies* del regolamento (CE) 1234/2007 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008).

Art. 18.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 264/2012.


Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

14R00109



LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2014, n. 1.

Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 19 febbraio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia detta disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, nell'osservanza delle indicazioni in materia provenienti dall'Organizzazione mondiale della sanità e dalla Commissione europea e nel rispetto del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

2. La presente legge intende inoltre promuovere la consapevolezza dei rischi correlati al gioco d'azzardo e al gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione e stabilire misure volte a contenere l'impatto negativo sulla vita della popolazione delle attività connesse alla pratica di tali giochi, con particolare riferimento ai profili concernenti la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e luminoso, nonché il governo del territorio.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «apparecchi per il gioco lecito»: gli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) «gioco d'azzardo patologico (GAP)»: la patologia legata all'azzardo riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità;

c) «sala da gioco»: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera *a)*.

Art. 3.

Destinatari

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti all'intera popolazione della regione e in particolare alle fasce più deboli e maggiormente esposte ai rischi di GAP.

2. Gli interventi di prevenzione sono rivolti in particolare alle famiglie e alle persone, adulte e di minore età, che a vario titolo possono essere coinvolte in culture e prassi che favoriscono il GAP.

3. Gli interventi di cura e di sostegno sono rivolti alle persone affette da GAP e ai loro familiari mediante l'apporto della rete dei servizi territoriali sociosanitari.

Art. 4.

Soggetti attuatori

1. La Regione valorizza, promuove la partecipazione e realizza iniziative negli ambiti di intervento di cui alla presente legge in collaborazione con:

a) i Comuni, singoli e associati;

b) le Aziende per i servizi sanitari e in particolare i servizi deputati alla cura delle dipendenze in età adulta e in età evolutiva;

c) le istituzioni scolastiche;

d) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;

e) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;

f) altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 5.

Competenze della Regione

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione svolge le seguenti funzioni:

a) garantisce l'attività di progettazione territoriale sociosanitaria per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, agendo in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari, i Comuni e le altre componenti sociali attraverso lo strumento dei Piani di zona e intervenendo in particolare nel contesto del piano di azione regionale per le dipendenze;

b) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, mediante il Tavolo tecnico di cui all'art. 8;

c) collabora con gli Osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela delle persone più esposte;

d) collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze dell'Ordine nel contrasto al gioco illegale.



2. La Regione, per il tramite delle Aziende per i servizi sanitari, promuove interventi di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, attraverso iniziative, anche transfrontaliere, rivolte in particolare a:

a) concorrere alla rimozione delle cause sociali e culturali che possono favorire le forme di dipendenza da gioco, sensibilizzando ed educando ad azioni positive rivolte a una cultura del gioco inteso come forma di gratuità e divertimento positivo, orientato alla condivisione di relazioni, anche tra diverse generazioni;

b) promuovere luoghi di socializzazione per contrastare la solitudine in particolare delle persone anziane e dei giovani;

c) informare sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco;

d) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli esercenti e degli operatori dei servizi pubblici e della Polizia locale, nonché degli operatori delle Forze dell'Ordine, d'intesa con le autorità statali competenti;

e) promuovere la formazione del personale sociale e sociosanitario impegnato nei problemi legati al GAP in età adulta e in età evolutiva;

f) facilitare l'accesso delle persone affette da dipendenza da gioco a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati;

g) promuovere forme di collaborazione con il privato sociale senza scopo di lucro e con le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire e ridurre l'incidenza del GAP e dei comportamenti a rischio a esso correlati.

3. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 2, la Regione promuove l'istituzione del marchio regionale «Slot-Free-FVG», da rilasciare, per il tramite dei Comuni, agli esercizi pubblici, commerciali, ai circoli privati e ad altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di non installare o disinstallano apparecchi per il gioco lecito.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definite:

a) le caratteristiche ideografiche del marchio;

b) i criteri e le modalità di concessione in uso del marchio, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa;

c) le modalità d'uso del marchio.

5. Il marchio di cui al comma 3 è altresì rilasciato dalla Regione ai Comuni sul cui territorio non siano presenti apparecchi per il gioco lecito.

6. Nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, la Regione considera titolo di preferenza l'assenza, all'interno degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri

luoghi deputati all'intrattenimento, di apparecchi per il gioco lecito, attestata dall'esposizione del marchio di cui al comma 3.

7. La legge finanziaria regionale può determinare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, riduzioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore delle attività che conseguono il marchio di cui al comma 3.

8. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che non preveda spazi pubblicitari relativi al gioco lecito.

Art. 6.

Competenze dei Comuni

1. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, non è consentito l'insediamento di attività che prevedano locali da destinare a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito a una distanza, determinata con deliberazione della Giunta regionale, entro il limite di cinquecento metri, misurati lungo la via pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

3. I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il divieto di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti di cui al medesimo comma sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

4. I Comuni intervengono nella presa in carico delle persone affette da GAP e nel sostegno ai loro familiari per gli aspetti di tutela sociale, anche promuovendo qualora necessario l'attivazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno.

5. I Comuni promuovono reti di collaborazione con associazioni, volontari, Aziende per i servizi sanitari, mediante l'attivazione di iniziative culturali e di socializzazione, formazione e informazione, condivise nei Piani di zona, per la prevenzione e il contrasto al GAP.

6. I Comuni assicurano alle autorità statali competenti informazioni rispetto alle situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire il migliore espletamento degli interventi di prevenzione e contrasto al GAP di competenza delle Forze dell'Ordine e delle Polizie locali.

7. I Comuni possono prevedere forme premiali per i soggetti che espongono il marchio di cui all'art. 5, comma 3.



8. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco che si ponga in contrasto con l'art. 7, commi 4, 4-bis e 5, del decreto-legge n. 158/2012.

9. Al fine di evitare la diffusione del fenomeno del GAP e di garantirne il monitoraggio, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sui locali di cui al comma 1.

Art. 7.

Competenze delle Aziende per i servizi sanitari

1. Le Aziende per i servizi sanitari assicurano attività di monitoraggio, prevenzione, diagnosi e trattamento della sindrome da GAP.

2. Le Aziende per i servizi sanitari collaborano con i Comuni e con gli altri soggetti di cui all'art. 4 per la realizzazione di azioni dirette alla prevenzione primaria e secondaria del rischio di GAP. Le azioni di prevenzione possono prevedere in particolare interventi formativi e informativi relativi ai rischi connessi con il gioco rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di secondo grado.

3. Le Aziende per i servizi sanitari garantiscono l'accoglienza, la valutazione diagnostica e il trattamento terapeutico delle persone che soffrono di GAP e delle eventuali patologie correlate, assicurando inoltre il sostegno ai familiari e la collaborazione con i Comuni e con altri enti e associazioni non a scopo di lucro, in vista del reinserimento nella vita sociale e lavorativa.

4. Le Aziende per i servizi sanitari assicurano, mediante appositi interventi di formazione, la presenza di operatori con competenze specifiche a supporto dei servizi impegnati nella prevenzione e nel trattamento terapeutico rivolto alle persone coinvolte nelle dinamiche del GAP e ai loro familiari. Le prestazioni previste sono medicospecialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio educative e riabilitative.

Art. 8.

Tavolo tecnico regionale GAP

1. La Regione assicura, attraverso il Tavolo tecnico regionale Gioco d'Azzardo Patologico, presso l'Osservatorio regionale sulle dipendenze, le seguenti funzioni:

a) studio e monitoraggio del GAP in ambito regionale, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 4, per la raccolta delle esperienze e l'individuazione di buone prassi, in vista sia di campagne informative e di sensibilizzazione sia della elaborazione di protocolli diagnostico terapeutici applicativi, anche in raccordo con gli organismi operanti a livello nazionale;

b) informazione alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, attraverso relazioni di cadenza annuale, sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito della prevenzione primaria e secondaria e delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;

c) formulazione di proposte e pareri alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e po-

litiche sociali e agli altri organi interessati per il miglioramento della prevenzione, del trattamento e del contrasto della dipendenza da gioco.

2. Il Tavolo tecnico regionale Gioco d'Azzardo Patologico è composto da rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 4 ed è nominato con decreto del Direttore centrale della Direzione competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, che ne determina altresì la durata.

3. La partecipazione ai lavori del Tavolo tecnico è a titolo gratuito e senza rimborso spese e non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. L'inosservanza dei divieti di cui all'art. 6, commi 1 e 3, è soggetta all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 5.000 e 15.000 euro, nonché in caso di reiterazione delle violazioni alla sospensione dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.

2. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 6, comma 8, è soggetta all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 1.000 e 5.000 euro.

3. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo spettano al Comune territorialmente competente. I proventi delle sanzioni sono destinati al finanziamento dei Piani di zona per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 10.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di contrasto, trattamento e prevenzione della dipendenza da gioco. A tal fine, la Giunta regionale presenta con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa, integrata dagli esiti delle attività di monitoraggio previste, che documenta tra i vari aspetti:


a) l'andamento della diffusione delle sale da gioco e dei locali con apparecchi per il gioco lecito nel territorio regionale, rispetto alla situazione preesistente;

b) il numero annuo delle sanzioni amministrative comminate dai Comuni, l'ammontare dei proventi acquisiti e la loro destinazione alle finalità previste;

c) il grado di diffusione del marchio Slot-Free-FVG e le eventuali forme di premialità attivate a favore dei soggetti che lo espongono;

d) l'andamento e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza e trattamento della dipendenza da gioco.

2. In sede di prima applicazione, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta al Consiglio una relazione che dà conto dello stato delle iniziative e degli interventi avviati, evidenziando le eventuali criticità emerse.



3. Le relazioni previste ai commi 1 e 2 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi già previsti nel finanziamento del Servizio sanitario regionale e trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari per le attività di prevenzione, a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 14 febbraio 2014

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

14R00144

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2014, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti).

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 12 febbraio 2014*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 23/2007

1. L'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), è sostituito dal seguente:

«Art. 18.

Banche dati

1. Gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono pubblicati in apposite banche dati sui rispettivi siti web, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

2. Le banche dati sono fra loro collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 23/2007

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 23/2007 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi, di rispettiva competenza, nella propria banca dati e le relative modalità di accesso, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 18, comma 1.».

2. Al comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 23/2007 le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 febbraio 2014

ROSSI

14R00136



LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2014, n. 7.

Disposizioni per la celebrazione del 70° anniversario della Liberazione della Toscana.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 12 febbraio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione riconosce la dimensione storica dell'antifascismo, della Resistenza, della guerra di liberazione e della Shoah e ripudia ogni forma di revisionismo storico e negazionismo volti alla relativizzazione, banalizzazione e negazione degli eventi correlati al percorso di affrancamento dalla dittatura e dall'occupazione nazifascista ed alla nascita della democrazia.

2. La Regione, nell'ambito delle finalità di salvaguardia, valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale, storico e documentario dell'antifascismo e della Resistenza, valori fondanti dell'odierno ordinamento costituzionale, celebra la ricorrenza del 70° anniversario della Liberazione della Toscana e predispone un programma integrato di iniziative celebrative anche in accordo con enti locali e soggetti privati.

Art. 2.

Programma delle celebrazioni

1. La Giunta regionale con deliberazione approva il programma delle celebrazioni, avente lo scopo:

a) di predisporre azioni finalizzate alla raccolta, al recupero, alla conservazione ed alla fruizione di materiale documentario e archivistico e di testimonianze afferenti fatti e protagonisti delle vicende oggetto della presente legge;

b) di promuovere manifestazioni celebrative, convegni di studio, conferenze, pubblicazioni, mostre, iniziative storico-culturali e visite ai luoghi dove sono avvenuti eccidi o fatti d'arme più significativi;

c) di promuovere e sostenere iniziative finalizzate a diffondere alle giovani generazioni i valori ispiratori che sottessero al sacrificio di quanti offrirono la vita per la riconquista della libertà;

d) di realizzare attività didattica e progetti per le scuole, di ogni ordine e grado, e per le università, volti a valorizzare e divulgare la conoscenza e la memoria degli eventi che portarono alla liberazione della Toscana dal nazifascismo e alla nascita della democrazia, con il coinvolgimento del Parlamento degli Studenti e dei rappresentanti degli studenti del Senato accademico delle Università degli studi di Firenze, Pisa e Siena.

2. Il programma delle celebrazioni si compone di due parti:

a) iniziative realizzate direttamente dalla Regione in relazione alla ricorrenza del 70° anniversario della Liberazione della Toscana;

b) iniziative proposte da enti, istituti, fondazioni e organismi pubblici o privati.

3. Per le annualità 2014 e 2015 le attività per le quali gli articoli 2 e 4 della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli), prevedono contributi regionali, sono inserite nell'ambito del programma delle celebrazioni di cui al comma 1.

Art. 3.

Istituzione del Comitato per le celebrazioni

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e per la migliore preparazione e organizzazione di un programma generale degli eventi legati a tale ricorrenza, istituisce un Comitato per le celebrazioni, di seguito denominato «Comitato», presso la Giunta regionale.

Art. 4.

Composizione del Comitato

1. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

b) il Presidente del Consiglio regionale, o suo delegato, ed un consigliere regionale nominato dal Presidente del Consiglio regionale in modo che siano rappresentate maggioranza e opposizione;


c) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

d) le città e le province Medaglie d'oro al valor militare per la guerra di Liberazione della Toscana;

e) il direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato;

f) tre esperti in materia individuati dalle Università degli studi di Firenze, Pisa e Siena;

g) un rappresentante dell'Istituto storico della resistenza in Toscana;



h) tre rappresentanti individuati dalle associazioni combattentistiche, partigiane, degli internati, deportati, mutilati ed invalidi di guerra.

2. I componenti del comitato di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* sono nominati dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

3. Il Comitato entra nelle sue funzioni una volta nominati i tre quinti dei componenti.

4. Il Comitato definisce le proprie modalità di funzionamento.

5. La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito.

6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

Art. 5.

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato svolge funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale sulle proposte presentate da enti, istituti, fondazioni e organismi pubblici o privati, per il loro inserimento nel programma delle celebrazioni di cui all'art. 2.

2. Il Comitato svolge altresì funzioni di comunicazione e informazione delle iniziative celebrative mediante specifiche pubblicazioni, tramite la stampa periodica e l'aggiornamento delle pagine di «Storia e memorie del novecento» presenti sul sito ufficiale della Regione Toscana.

Art. 6.

Criteri e procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi

1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, approva le modalità di finanziamento delle iniziative promosse dagli enti locali, singoli o associati, e da altri soggetti pubblici o privati, sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:

a) progetti attinenti ai luoghi e agli eventi più significativi della Resistenza;

b) progetti che coinvolgono le scuole di ogni ordine e grado.

2. La Giunta regionale provvede altresì alla determinazione delle modalità di presentazione della rendicontazione afferente le iniziative svolte dai soggetti beneficiari di cui al comma 1.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2014 e di euro 50.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 116 «Interventi per la salvaguardia dei valori dell'antifascismo e della resistenza - Spese correnti» del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 - 2016.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 febbraio 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 gennaio 2014.

14R00137

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2014, n. 8.

Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali nel periodo 4 gennaio - 11 febbraio 2014.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 18 febbraio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Contributi straordinari della Regione

1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati nel periodo 4 gennaio - 11 febbraio 2014, la Regione interviene con un contributo straordinario di solidarietà in favore dei soggetti privati, a titolo di sostegno, per fronteggiare le prime spese necessarie per il ripristino delle abitazioni e delle relative pertinenze.

2. Possono chiedere il contributo i nuclei familiari danneggiati dall'evento aventi un valore dell'indicatore



della situazione economica equivalente (ISEE) massimo di euro 36.000,00, riferito all'anno 2012, con abitazione abituale e stabile nei comuni interessati dagli eventi, individuati con deliberazioni della Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività»). Il limite massimo del contributo è fissato in euro 5.000,00 per nucleo familiare.

3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni di danno effettuate tramite autocertificazione degli interessati, acquisite dai comuni stessi a seguito di avviso pubblico.

4. I criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo sono disciplinate dai comuni, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2.

5. Il contributo erogato dai comuni ai soggetti danneggiati in attuazione della presente legge può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, ivi compresa l'autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), oppure di provvedimenti nazionali.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati in euro 3.000.000,00 per l'anno 2014 si fa fronte con le risorse stanziare nell'unità previsionale di base (UPB) 114 «Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese correnti» del bilancio di previsione 2014.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 febbraio 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 febbraio 2014.

14R00138

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 10.

Disposizioni in materia di riordino delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 104 del 19 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. In attuazione dell'art. 22, comma 3, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A., di seguito denominata Sviluppo Lazio S.p.A., assume anche la gestione diretta delle attività svolte dalle società Fi.la.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A., Unionfidi Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A.. La Regione definisce le modalità di riorganizzazione delle società regionali in house al fine di assicurare la continuità di supporto allo sviluppo economico ed occupazionale del territorio attraverso il miglioramento e l'efficientamento delle attività.

2. Nel rispetto dello Statuto della Regione, Sviluppo Lazio S.p.A. è autorizzata a procedere alla fusione per incorporazione delle società Unionfidi Lazio S.p.A., Fi.la.s. S.p.A. e B.I.C. Lazio S.p.A. ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, secondo modalità che consentano la continuità operativa e funzionale, la realizzazione ed il conseguimento di condizioni e costi più vantaggiosi per la Regione; è altresì autorizzata, al fine del celere superamento delle criticità di Banca Impresa Lazio S.p.A., a procedere, previa valutazione comparativa dei risparmi e relativa informativa alle commissioni consiliari competenti con parere vincolante delle stesse, o alla fusione per incorporazione, ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, o all'avvio della liquidazione volontaria di Banca Impresa Lazio S.p.A. È infine autorizzata, ove necessario, previa informativa alla competente commissione consiliare, ad acquisire le azioni detenute da soci terzi nelle società B.I.C. Lazio S.p.A., Unionfidi Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A., ovvero a cederle



in permuta. Sviluppo Lazio S.p.A. è altresì autorizzata a porre in essere ogni azione diretta alla celere ed efficiente definizione della liquidazione di Asclepion S.p.A. anche con riferimento alla piena ricollocazione del personale non dirigenziale.

3. Gli amministratori di Sviluppo Lazio S.p.A. sono individuati nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sulla base di comprovata esperienza e competenza nei seguenti settori: amministrazione pubblica, gestione dei finanziamenti, attività di credito, gestione di imprese, fondi europei.

4. A Sviluppo Lazio S.p.A. in seguito ai processi di riorganizzazione di cui al comma 1, si applica l'art. 22, comma 5, della legge regionale n. 4/2013, concernente la disciplina degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo.

5. Al fine di garantire al Consiglio regionale l'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo:

a) la Giunta regionale, annualmente, approva e trasmette al Consiglio regionale la relazione sulle attività inviata da Sviluppo Lazio S.p.A. a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio, nella quale sono descritti le attività svolte e la valutazione dei risultati economici ed operativi conseguiti, anche in relazione agli obiettivi prefissati e nel rispetto delle direttive ricevute in materia di sviluppo regionale, nonché i benefici per il sistema degli enti locali e delle imprese con le relative ricadute occupazionali;

b) la Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attività di controllo analogo esercitato dalle competenti strutture della Giunta nei confronti di Sviluppo Lazio S.p.A.;

c) con cadenza semestrale sono previste, nel rispetto dell'autonomia organizzativa del Consiglio regionale, presso la commissione competente, audizioni degli assessori di riferimento e degli amministratori di Sviluppo Lazio S.p.A., affinché siano illustrati i progetti in corso, quelli pianificati e il loro impatto, ferma restando la facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'esibizione di atti e documenti ed ulteriori audizioni di approfondimento.

6. Al fine di garantire un continuo aggiornamento sulle caratteristiche del sistema economico-sociale regionale e fornire indicazioni di medio e lungo periodo sulle principali tendenze evolutive, Sviluppo Lazio S.p.A. individua al proprio interno un ufficio studi e ricerche volto ad assicurare, anche sulla base delle indicazioni dell'assessorato competente e delle eventuali richieste del Consiglio regionale, tra le altre, le seguenti attività:

a) studi e ricerche inerenti agli assetti e ai processi istituzionali, territoriali, economici e sociali finalizzati all'attività di programmazione della Regione;

b) supporto tecnico-scientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali;

c) supporto alla funzione statistica regionale, anche in raccordo con l'ISTAT, in osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24,

della legge 23 agosto 1988, n. 400) e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati a scopi statistici.

Art. 2.

Competenze del Consiglio regionale

1. In conformità all'art. 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva con propria deliberazione:

a) le linee guida per la predisposizione di un piano industriale triennale relative ai costi complessivi delle società e alle attività specifiche che la Regione intende affidare, quali programmi operativi regionali, progetti di ricerca e sviluppo, assistenza tecnica, coordinamento, rapporti con enti e università, presenza sul territorio, con indicazione delle relative risorse economiche a copertura dei costi e degli ambiti di intervento prioritari della nuova struttura societaria, con specifica attenzione:

- 1) agli incentivi alle imprese;
- 2) all'accesso al credito da parte del sistema delle piccole e medie imprese (PMI);
- 3) all'utilizzo dei fondi europei in ordine alla nuova programmazione 2014-2020;

4) al rispetto, in esito al processo di riorganizzazione degli uffici e delle strutture amministrative di Sviluppo Lazio S.p.A. e delle società eventualmente dalla stessa controllate, del limite massimo di una unità di personale dirigente a tempo indeterminato per ogni trenta unità di personale impiegatizio a tempo indeterminato;

5) alla spesa annua per consulenze e professionisti esterni, la quale non deve superare il 10 per cento del totale dei costi aziendali per il personale;

6) alle modalità operative per rendere più efficace l'attività di Sviluppo Lazio S.p.A., la quale, tenuto conto delle peculiarità di ogni territorio, ridefinisce la propria articolazione organizzativa e funzionale sull'intero territorio sulla base di programmi ed interventi diretti a favorire la competitività delle imprese e dei territori, prevedendo a tal fine l'istituzione di un'apposita sezione destinata alla gestione del credito e delle garanzie;

b) le linee guida per le modifiche dello Statuto di Sviluppo Lazio S.p.A. al fine di consentire alla stessa di svolgere le attività successive al processo di incorporazione.

Art. 3.

Competenze della Giunta regionale

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale definisce con una o più deliberazioni, previo parere vincolante delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria e di agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico:

a) il cronoprogramma delle procedure di riordino delle società regionali di cui alla presente legge, che consentirà il monitoraggio continuo del processo di razionalizzazione;



b) le modalità operative per il trasferimento a Sviluppo Lazio S.p.A. dei fondi speciali disciplinati da specifiche leggi regionali, affidati in gestione alle società Fi.la.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A. e Unionfidi Lazio S.p.A.;

c) i criteri e le modalità per l'affidamento di fondi a gestori privati da parte di Sviluppo Lazio S.p.A.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2013, il personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato di Unionfidi Lazio S.p.A., Fi.la.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A. è collocato in Sviluppo Lazio S.p.A., nel rispetto dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) e successive modifiche nonché dell'ulteriore normativa statale vigente, ovvero su base volontaria in altre società a controllo regionale, consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, purché le predette società non siano sottoposte a liquidazione o a progetti di cessazione aziendale.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 68 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo al Fondo unico per le attività produttive. Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni

1. L'art. 68 della legge regionale n. 27/2006 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«Art. 68

Fondo regionale per le piccole e medie imprese

1. Al fine di finanziare gli interventi tesi a favorire l'accesso al credito e a promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nel Lazio, è istituito un apposito fondo denominato "Fondo regionale per le piccole e medie imprese".

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa nonché degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, approva, in coerenza con la programmazione europea in materia di politica di coesione, un piano contenente gli obiettivi prioritari degli interventi, i criteri e le modalità operative per l'utilizzo del Fondo regionale per le piccole e medie imprese, nonché la relativa ripartizione delle risorse.

3. Alla dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 concorrono le residue disponibilità del Fondo rotativo per le PMI di cui all'art. 67, nonché le residue disponibilità destinate:

a) al finanziamento degli incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali ai sensi dell'art. 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2003»);

b) al finanziamento del concorso finanziario per l'adeguamento alle norme antifumo di cui all'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) e successive modifiche;

c) al finanziamento dei progetti di cui alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 (Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modifiche;

d) al sostegno al credito alle imprese del Lazio di cui all'art. 20 della legge regionale n. 9/2005 e successive modifiche.

4. A decorrere dall'anno 2015 al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.»

2. Per lo svolgimento delle attività Sviluppo Lazio S.p.A. sottoscrive apposita convenzione con la Regione in linea con quanto disposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a).

3. Nelle leggi regionali che prevedono fondi speciali affidati in gestione a Fi.la.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A., Unionfidi Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A., i riferimenti a queste società devono intendersi effettuati a Sviluppo Lazio S.p.A. a decorrere dalla data di perfezionamento del trasferimento delle attività.

4. Le società Fi.la.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A., Unionfidi Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A. cessano la propria operatività all'atto del perfezionamento del trasferimento delle attività a Sviluppo Lazio S.p.A.

5. I riferimenti presenti nelle leggi regionali ed in ogni atto ufficiale regionale all'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. devono intendersi effettuati alla nuova denominazione sociale della stessa, definita con deliberazione della Giunta regionale.

6. A decorrere dalla data del perfezionamento del trasferimento delle attività di cui al comma 4 sono abrogati:

a) la legge regionale 3 aprile 1990, n. 35 (Promozione della costituzione del Business innovation center Lazio - B.I.C. Lazio);

b) la legge regionale 10 febbraio 1995, n. 4 (Testo unico con modificazioni e integrazioni delle disposizioni concernenti la Fi.La.S. S.p.A. «Finanziaria laziale di sviluppo»);

c) l'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1996);

d) gli articoli 49 e 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997);

e) l'art. 54 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998);



f) l'art. 22 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999);

g) l'art. 22 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999);

h) l'art. 28 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001);

i) la legge regionale 30 dicembre 2003, n. 44 (Modifiche all'art. 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997»);

l) l'art. 44 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004);

m) i commi 83 e 84 dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011-2013).

7. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti disposizioni:

a) l'art. 24 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000);

b) l'art. 67 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007), fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo;

c) l'art. 27 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008).

8. Al numero 4 della lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007) le parole da: «nelle società» a: «sopra citate» sono sostituite dalle seguenti: «nella società Interporto di Civitavecchia piattaforma logistica (ICPL) S.p.A. ad un prezzo corrispondente al valore del patrimonio netto della società sopra citata».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 dicembre 2013

ZINGARETTI

14R00090

REGOLAMENTO 11 dicembre 2013, n. 18.

Regolamento regionale concernente: “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 102 - Supplemento n. 1)

LA GIUNTA REGIONALE
HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica dell'allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1

1. All'allegato A, Titolo «Segretariato Generale»:

dopo le parole: «Elenco delle strutture che compongono il Segretariato Generale» viene inserita la seguente struttura:

12. AUTORITÀ DI AUDIT DEI PROGRAMMI FESR E FSE COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA

L'Autorità di Audit della Regione Lazio (AdA) designata dalla Regione per i Programmi Operativi dell'obiettivo convergenza della Programmazione 2007-2013 POR FESR e POR FSE (PO), è una struttura gerarchicamente e funzionalmente indipendente ed autonoma sia dall'Autorità di Gestione, sia dall'Autorità di Certificazione.

L'AdA riferisce della sua attività ai vertici dell'Amministrazione in modo da assicurare in ogni momento la conoscenza da parte dei vertici stessi del livello di rischio/criticità riguardanti l'attuazione dei PO per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti. L'indipendenza dell'Autorità di Audit nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui all'art. 58 del Reg (CE) n. 1083/2006, è garantita dalla collocazione della stessa all'interno del Segretariato della Giunta regionale e dalla dotazione delle risorse strumentali e finanziarie ido-



nee ad esercitare le funzioni di audit in autonomia L'Autorità di Audit è responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

L'Autorità di Audit adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006.

In particolare, essa è incaricata dei compiti seguenti:

a) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo;

b) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;

c) presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit di cui alle lettere a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione;

d) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:

1. presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione conformemente alla strategia di audit del Programma Operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del Programma;

2. formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti;

3. presentare, nei casi previsti dall'art. 88 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, una dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la legittimità e la regolarità della spesa in questione;

e) presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese accompagnata da un rapporto di controllo finale.

L'Autorità di Audit assicura che gli audit siano eseguiti tenendo conto degli standard di revisione internazionalmente riconosciuti.

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 11 dicembre 2013

ZINGARETTI

14R00101

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2013, n. 57.

Modifiche alla L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 recante "Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città" e modifiche all'art. 6 della L.R. 32/1997.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 128 del 30 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazioni all'art. 5 della legge regionale n. 40/2005

1. All'art. 5, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 40 (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città) sono apportate le seguenti integrazioni:

a) alla lettera b), del comma 2, dopo le parole «la pluralità di offerta» sono aggiunte, in fine, le parole «agevolando l'accesso all'informazione con particolare riguardo alle aree a rischio di spopolamento»;

b) alla lettera c) del comma 2, dopo la parola «handicap» sono aggiunte, in fine, le parole «anche attraverso l'utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di aree periferiche e degradate»;



c) dopo la lettera e), del comma 2, è aggiunta la seguente:

«e-bis) organizzazione degli orari di biblioteca, musei ed enti culturali in modo da consentire un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con l'estensione alle fasce serali, e della durata settimanale di tutti i mesi dell'anno».

Art. 2.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 40/2005

1. All'art. 6, della legge regionale n. 40/2005 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 4 dopo le parole «pari opportunità» sono aggiunte, in fine, le parole «e inviato alla Regione e alla Provincia»;

b) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 40/2005

1. All'art. 7, della legge regionale n. 40/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale concede ai comuni singoli o associati, alle imprese e alle associazioni di cui al presente articolo, contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei piani territoriali degli orari e di tutti gli altri interventi previsti dai commi 6 e 7.»;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'assegnazione dei contributi è data priorità a:

a) associazioni di Comuni;

b) Comuni o Province che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri Enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;

c) interventi attuativi degli accordi di cui all'art. 25, comma 2, della legge n. 53/2000.»;

d) al comma 6, le parole «La Regione inoltre concede» sono sostituite dalle seguenti «La Giunta regionale inoltre può concedere contributi, secondo le disponibilità di bilancio»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La Giunta regionale concede contributi ai Comuni per promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche del tempo" con lo scopo di favorire lo scambio di servizi di vicinato, favorire l'estensione della solidarietà nelle Comunità locali e le prestazioni di mutuo aiuto ai sensi dell'art. 27 della legge n. 53/2000.»;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per le finalità di cui al comma 7, i contributi possono essere erogati ai Comuni che:

a) promuovano e sostengano la costituzione di banche del tempo disponendo in loro favore l'utilizzo dei locali e degli strumenti;

b) organizzino attività di promozione e informazione dell'attività svolta dalle banche del tempo;

c) organizzino la formazione dei soggetti aderenti alle associazioni delle banche del tempo.»;

g) il comma 9 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 40/2005

1. All'art. 8, della legge regionale n. 40/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «comitato di esperti» sono sostituite dalle seguenti «comitato interdirezionale»;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 5.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 32/1997

1. Al comma 1, dell'art. 6, della legge regionale n. 32/1997 (Norme di attuazione dell'art. 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) le parole «31 dicembre di ogni anno» sono sostituite con le parole «31 gennaio dell'anno successivo» a valere l'accesso ai contributi per l'anno 2013 e fatti salvi i programmi ed i piani finanziari già presentati entro questo nuovo termine.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 27 dicembre 2013

CHIODI

(Omissis).

14R00080



LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2013, n. 58.

Modifica alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 recante “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo” e modifiche alle leggi regionali n. 10/2004, n. 42/2011 e n. 19/2013.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 128 del 30 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all’art. 17 della legge regionale n. 66/2012)

1. Al comma 3 dell’art. 17 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 «Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo» sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, all’elenco dei comuni la lettera e) dopo «Secinaro» è sostituita dalla virgola e dopo «Tione degli Abruzzi» sono aggiunti: «, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro, Celano, Cerchio, Civitella Alfedena, Cocullo, Collarmele, Collesano, Corfinio, Gioia dei Marsi, Introdacqua, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d’Albe, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pacentro, Pereto, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, Scanno, Scontrone, Scurcola Marsicana, Sulmona, Tagliacozzo, Trasacco, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito».

Art. 2.

Modifica all’art. 23 della legge regionale n. 66/2012

1. Dopo il comma 9, dell’art. 23, della legge regionale n. 66/2012 è aggiunto il seguente:

«9-bis. La validità dei tesserini rilasciati precedentemente alla data del 1° gennaio 2013 è prorogata fino al compimento del decimo anno dalla data di rilascio.».

Art. 3.

Modifica all’art. 30 della legge regionale n. 66/2012

1. Dopo la lettera g), del comma 1, dell’art. 30, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 è aggiunta la seguente:

«g-bis l’indicazione obbligatoria della zona geografica di raccolta.».

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale n. 10/2004

1. Il comma 5, dell’art. 18, della legge regionale n. 10/2004 (Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente), è abrogato.

2. Alla lettera c), del comma 1, dell’art. 19, della legge regionale n. 10/2004 le parole «e deve essere restituito entro il 15 marzo, alla Provincia che lo ha rilasciato» sono soppresse.

3. Al comma 2, dell’art. 19, della legge regionale n. 10/2004 le parole «e della restituzione del tesserino venatorio precedentemente rilasciato» sono soppresse.

4. Al comma 4, dell’art. 28 della legge regionale n. 10/2004 le parole «contestualmente alla riconsegna del tesserino regionale che deve avvenire» sono soppresse.

5. La lettera a), del comma 4, dell’art. 53, della legge regionale n. 10/2004 è abrogata.

6. Al comma 2, dell’art. 58, della legge regionale n. 10/2004 le parole «; detto tesserino va riconsegnato all’Amministrazione Provinciale che ha provveduto al rilascio alla fine del periodo di permanenza in Regione e comunque entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno» sono soppresse.

Art. 5.

Modifica all’art. 9 della legge regionale n. 42/2011

1. Alla lettera b), del comma 2, dell’art. 9, della legge regionale n. 42/2011 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino) sono aggiunte le seguenti parole «e comunque compatibili con la legislazione regionale ed i Piani di Parco vigenti, in applicazione del comma 4, dell’art. 11, della legge n. 394/1991 (Legge Quadro sulle Aree Protette)».

Art. 6.

Modifica all’art. 5 della legge regionale n. 19/2013

1. All’art. 5 (Piccoli impianti idroelettrici di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 (Attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici), della legge regionale n. 19/2013 «Mo-



difiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative» sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, la parola «cessano» è sostituita con le parole «vengono meno»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Per gli impianti con potenza maggiore di quelli di cui al comma 1, lettera b) rimangono applicabili i motivi di preclusione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 17/2007 e dello Studio approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 671 del 24 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

1-ter. Gli impianti di cui al comma 1 rimangono assoggettati alle procedure di concessione per le derivazioni di acqua pubblica di cui al D.P.G.R. 13 agosto 2007, n. 3/Reg di attuazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Il provvedimento di concessione è rilasciato solo se:

a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;

b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero, pur sussistendo tale possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 27 dicembre 2013

CHIODI

(*Omissis*)

14R00081

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 59.

Adeguamento L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 alla Sentenza della Corte Costituzionale 9 ottobre 2013, n. 241, ulteriori interventi finanziari urgenti, modifiche alla L.R. 31 luglio 2012, n. 39, recante "Disciplina della professione di maestro di sci" e modifiche alla L.R. 16 settembre 1998, n. 86 recante: "Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo".

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 128 del 30 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Adeguamento alla Sentenza della Corte costituzionale 9 ottobre 2013, n. 241

1. La presente legge ha la finalità di adeguare le disposizioni di cui alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", eliminando dall'ordinamento regionale le norme dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con la Sentenza 9 ottobre 2013, n. 241.

Art. 2.

Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2

1. La tabella di cui all'Allegato 3" dell'art. 7, comma 1, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è sostituita dalla tabella denominata "Allegato 3" della presente legge.

Art. 3.

Interventi finanziari urgenti

1. La tabella di cui all'"Allegato 3" dell'art. 7, comma 1, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è sostituita dalla tabella denominata "Allegato 3" della presente legge.



2. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato con la L.R. 10 gennaio 2013, n. 3, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015" sono apportate le modifiche, in termini di competenza e di cassa, riportate nel "Prospetto A" di variazione allegato alla presente legge.

3. All'art. 2 della L.R. 37/2013, le parole "il capitolo di entrata 03.05.002 - 35015.1" sono sostituite dalle parole "il capitolo di entrata 03.05.002 - 35045.1".

4. Al Prospetto "A" sono aggiunte le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

UPB 02.01.005 - capitolo 11202 Trattamento economico del personale principale e accessorio	+ € 430.000,00
UPB 02.01.005 - capitolo 11213 Trattamento economico del personale dirigenziale principale e accessorio	- € 430.000,00

Art. 4.

Abrogazione disposizioni della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2

1. Il comma 4, dell'art. 7, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è abrogato.

2. L'art. 16, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 è abrogato.

3. L'art. 27, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 è abrogato.

4. L'art. 28, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 è abrogato.

Art. 5.

Variazione al bilancio di previsione 2013

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato con la L.R. 10 gennaio 2013, n. 3, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015" sono apportate le modifiche, in termini di competenza e di cassa, riportate nel prospetto di variazione di bilancio allegato alla presente legge.

Art. 6.

Ulteriori interventi finanziari urgenti

1. Al fine di ripianare le perdite determinatesi nella gestione dell'Ente Fiera di Lanciano è concesso al Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano un contributo pari a € 150.000,00, somma conforme all'accertamento effettuato dall'Ente stesso. Gli oneri derivanti dal presente comma trovano capienza nella UPB 07.02.011, capitolo 102499.

2. Le attività dell'Enoteca Regionale, istituita con L.R. 7.12.1995, n. 138 sono realizzate mediante rifinanziamento dell'art. 35, della L.R. 10.5.2002, n. 7 con stanziamento di € 55.000,00 sul capitolo 102405, U.P.B. 07.02.003.

3. Per garantire continuità alle attività di cui alla L.R. 29/2011, già svolte dalla disciolta ARSSA, è istituito un apposito capitolo denominato "Programma di attività in continuità ex ARSSA", U.P.B. 07.02.011 con una dotazione finanziaria pari ad € 77.000,00. La Giunta regionale con proprio atto approva il programma delle attività entro il 31.12.2013.

4. Allo scopo di sostenere le imprese che esercitano attività di prelievo di molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ortona è concesso un aiuto di € 160.000,00. Le predette risorse sono utilizzate sotto forma di contributi in "de minimis" ai sensi del Reg. (CE) n. 875/2007. Gli oneri derivanti dal presente comma trovano copertura sulla UPB 07.02.013, capitolo 142330 denominato "Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - fondi regionali - L.R. 5.8.2004, n. 22".

5. Per le finalità di cui all'art. 17 (Interventi in favore della marineria di Pescara) della L.R. 10.1.2013, n. 2, il capitolo 141501 denominato "Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34, commi 32 e 33 del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221" viene rifinanziato per una somma pari ad € 650.000,00.

6. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01 (Disciplina comunitaria di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione) per lo svolgimento delle attività non economiche di cui al paragrafo 3.1.1. della Comunicazione, al fine di supportare le attività relative al Programma Annuale di Ricerca 2013, è concesso un contributo complessivo di € 800.000,00 a favore dei centri regionali di ricerca Cotir, Crab e Crivea. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo 102499, U.P.B. 07.02.003.

7. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, compatibilmente con le proprie disposizioni statutarie in materia di bilancio, i soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 6 adottano un regime di contabilità separata per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6.

8. Al fine del rimborso delle spese relative alle proprie attività è concesso un contributo di € 400.000,00 a favore delle associazioni di protezione civile regionali. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo 151300, U.P.B. 05.01.007.

9. Per le spese di liquidazione della società Abruzzo Engineering, è concesso un contributo pari a € 500.000,00. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo di nuova istituzione 281625 U.P.B. 08.01.014.

10. Per le spese di liquidazione dell'Ente Abruzzo Lavoro, è concesso un contributo pari a € 170.000,00. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo 21530 U.P.B. 11.01.001.

11. A favore del Comune di Poggiofiorito (CH) è concesso un contributo alle spese per gli interventi alla scuo-



la materna comunale pari a € 70.000,00. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo 152427 di nuova istituzione U.P.B. 04.02.001.

12. Il capitolo 71520, U.P.B. 13.01.003 denominato “Fondo sociale regionale” viene rifinanziato per € 2.100.000,00.

13. Il capitolo 262417, U.P.B. 03.02.005 denominato “Programma di riqualificazione urbana” viene rifinanziato per € 1.500.000,00.

14. Al Consorzio Industriale L’Aquila è concesso un contributo di € 191.000,00 per le spese derivate dalle procedure d’espropriazioni già effettuate. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo 281624 di nuova istituzione U.P.B. 08.01.014.

15. Il capitolo 62424 U.P.B. 10.02.009 denominato “Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo L.R. 22.2.2000 n. 15” viene rifinanziato per € 150.000,00.

16. Il capitolo 62436 U.P.B. 10.02.009 denominato “Interventi a favore del Teatro di prosa L.R. 11.2.1999, n. 5” viene rifinanziato per € 150.000,00.

17. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, al bilancio di previsione 2013 è apporata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a) in aumento capitolo di spesa 102499, U.P.B. 07.02.011 per € 150.000,00;

b) in aumento capitolo di spesa 102405, U.P.B. 07.02.003 per € 55.000,00;

c) in aumento UPB 07.02.011, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato “Programma di attività in continuità ex ARSSA”, per € 77.000,00;

d) in aumento capitolo di spesa 142330, U.P.B. 07.02.013 per € 160.000,00;

e) in aumento capitolo di spesa 141501, U.P.B. 08.01.016 per € 650.000,00;

f) in aumento capitolo di spesa 102499, U.P.B. 07.02.003 per € 800.000,00;

g) in aumento capitolo di spesa 151300, U.P.B. 05.01.007 per € 400.000,00;

h) in aumento capitolo di spesa 281625, U.P.B. 08.01.014 per € 500.000,00;

i) in aumento capitolo di spesa 21530, U.P.B. 11.01.001 per € 170.000,00;

l) in aumento capitolo di spesa 152427, U.P.B. 04.02.001 per € 70.000,00;

m) in aumento capitolo di spesa 262417, U.P.B. 03.02.005 per € 1.500.000,00;

n) in aumento capitolo di spesa 71520, U.P.B. 13.01.003 per € 2.100.000,00;

o) in aumento capitolo di spesa 281624, U.P.B. 08.01.014 per € 191.000,00;

p) in aumento capitolo di spesa 62424, U.P.B. 10.02.009 per € 150.000,00;

q) in aumento capitolo di spesa 62436, U.P.B. 10.02.009 per € 150.000,00;

r) in diminuzione capitolo di spesa 11202, U.P.B. 02.01.005 per € 4.000.000,00;

s) in diminuzione capitolo di spesa 11210, U.P.B. 02.01.005 per € 2.800.000,00;

t) in diminuzione capitolo di spesa 11212, U.P.B. 02.01.005 per € 323.000,00.

Art. 7.

Modifica all’art. 4 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39

1. La lettera *c)*, del comma 1, dell’art. 4, della L.R. 39/2012 è abrogata.

Art. 8.

Modifica all’art. 8 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39

1. La lettera *a)*, del comma 2, dell’art. 8, della L.R. 39/2012 è abrogata.

Art. 9.

Modifica all’art. 9 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39

1. Al comma 2, dell’art. 9, della L.R. 39/2012 le parole “e presentano certificato di idoneità psicofisica all’insegnamento dello sci, rilasciato dalla ASL” sono soppresse.

2. Al comma 3, dell’art. 9, della L.R. 39/2012 le parole “di mancata presentazione del certificato,” sono soppresse.


Art. 10.

Modifiche all’art. 12 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39

1. Alla lettera *c)*, del comma 4, dell’art. 12 della L.R. 39/2012 le parole “professioni del turismo montano” sono sostituite dalla seguente “formazione”.

2. Al comma 7, dell’art. 12, della L.R. 39/2012 le parole “professioni del turismo montano” sono sostituite dalle seguenti “in materia di formazione”.

3. Al comma 9, dell’art. 12, della L.R. 39/2012 dopo la parola “componenti” sono inserite le seguenti “in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione”.



Art. 11.

Modifiche all'art. 13 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39

1. La lettera *c)*, del comma 4, dell'art. 13 della L.R. 39/2012 è sostituita dalla seguente:

“*c)* un dipendente regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 4, dell'art. 12”.

2. La lettera *c)*, del comma 5, dell'art. 13 della L.R. 39/2012 è sostituita dalla seguente:

“*c)* un dipendente regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 4, dell'art. 12”.

3. La lettera *c)*, del comma 6, dell'art. 13 della L.R. 39/2012 è sostituita dalla seguente:

“*c)* un dipendente regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 4 dell'art. 12”.

Art. 12.

Modifiche all'art. 14 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39

1. Il comma 1, dell'art. 14, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:

“1. I corsi relativi alle attività formative, previsti dalla presente legge, sono svolti dal Collegio regionale dei maestri di sci.”.

2. Al comma 2 dell'art. 14 della L.R. 39/2012 le parole “sentita la Direzione regionale competente.” sono soppresse.

Art. 13.

Modifiche all'art. 16 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39

1. Alla lettera *a)*, del comma 5, dell'art. 16 della L.R. 39/2012 dopo le parole “Albo professionale” sono aggiunte le seguenti “e dell'elenco delle Scuole sci.”.

2. Il comma 7, dell'art. 16, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:

“7. I distintivi di cui al comma 5, lettera *g)*, sono forniti ai Maestri di sci dal Collegio regionale.”.

Art. 14.

Modifiche all'art. 18 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39

1. Il comma 2, dell'art. 18 della L.R. 39/2012 è abrogato.

2. Al comma 3, dell'art. 18, della L.R. 39/2012 le parole “L'istanza” sono sostituite con le seguenti parole “La segnalazione certificata di inizio attività”.

3. Al comma 4, dell'art. 18, della L.R. 39/2012 le parole “L'istanza” sono sostituite con le seguenti parole “La segnalazione certificata di inizio attività”.

4. Il comma 9, dell'art. 18, della L.R. 39/2012 è abrogato.

5. Il comma 10, dell'art. 18, della L.R. 39/2012 è abrogato.

6. Il comma 12, dell'art. 18, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:

“12. Le scuole di sci entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, comunicano al Comune territorialmente competente ed al Collegio Regionale, esclusivamente le variazioni che interessano l'organico dei maestri di sci, lo statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi del rinnovo della polizza assicurativa e contestualmente trasmettono la dichiarazione, a firma del Direttore, che i maestri facenti parte dell'organico della scuola sono in regola con la normativa sull'insegnamento e non sono componenti di altre scuole.”.

7. Il comma 14, dell'art. 18 della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:

“14. Il comune territorialmente competente per le attività di vigilanza e controllo sul corretto e regolare funzionamento delle scuole sci si avvale del Collegio regionale.”.

Art. 15.

Modifica all'art. 19 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39

1. Al comma 1, dell'art. 19, della L.R. 39/2012 le parole “alla Direzione regionale competente in materia di turismo e” sono soppresse.

Art. 16.

Modifica all'art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39

1. Al comma 3, dell'art. 21 della L.R. 39/2012 dopo le parole “dell'art. 15” sono inserite le seguenti “e dal comma 1 dell'art. 19.”.

Art. 17.

Modifica all'art. 22 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39

1. Il comma 1, dell'art. 22, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:

“1. La vigilanza sull'esercizio della professione di Maestro di Sci e sulle attività svolte dalle Scuole di Sci è assicurata dalle Autorità di cui all'art. 21, comma 7 e dal Collegio Regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.”.



Art. 18.

Modifica all'art. 25 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39

1. Il comma 5, dell'art. 25, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:

“5. Le disposizioni di cui all'art. 24 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2015.”.

Art. 19.

Modifica all'art. 26 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39

1. Il comma 2, dell'art. 26, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Il Collegio regionale dei maestri di sci, al termine dell'attività formativa, rendiconta l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 alla Direzione competente in materia di formazione, che controlla, altresì, l'utilizzo di eventuali economie di spesa derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento dei corsi.”.

Art. 20.

Modifica all'art. 27 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39

1. Dopo il comma 1, dell'art. 27, della L.R. 39/2012 è inserito il seguente comma:

“1 bis. La L.R. 6 dicembre 1990, n. 94 (Istituzione della scuola per le professioni di montagna presso il Centro regionale di formazione professionale di Sulmona) è abrogata. Il personale assegnato alla Scuola per le professioni di montagna, assunto con contratto a tempo indeterminato a seguito di procedure concorsuali pubbliche, torna nella disponibilità della dotazione organica della Giunta regionale.”.

Art. 21.

Modifica all'art. 14, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86

1. La lettera *a)*, del comma 3, dell'art. 14, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogata.

Art. 22.

Modifiche all'art. 15, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86

1. La lettera *a)*, del comma 3, dell'art. 15, della L.R. 16 settembre 1998 n. 86 è abrogata.

2. La lettera *a)*, del comma 5, dell'art. 15, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogata.

Art. 23.

Modifica all'art. 26 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86

1. La lettera *a)*, del comma 3, dell'art. 26, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogata.

Art. 24.

Modifiche all'art. 27 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86

1. La lettera *a)* del comma 3, dell'art. 27 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogata.

2. La lettera *a)* del comma 5, dell'art. 27 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogata.

Art. 25.

Modifiche all'art. 28 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86

1. Il comma 1, dell'art. 28, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è sostituito dal seguente:

“1. I corsi relativi alle attività formative di cui alla presente legge sono organizzati e svolti dal Collegio Regionale delle Guide Alpine. La quota di partecipazione ai corsi è stabilita dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale delle guide alpine ed è commisurata agli obblighi previsti per lo svolgimento degli stessi.”.

2. Il comma 4, dell'art. 28, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogato.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

(Omissis).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 Dicembre 2013

CHIODI

(Omissis).

14R00082



REGIONE SICILIA

LEGGE 4 gennaio 2014, n. 1.

Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana – parte I – n. 3 del 17 gennaio 2014)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate ad introdurre nell'ordinamento regionale, secondo le modalità stabilite dallo Statuto speciale della Regione siciliana e dalle relative norme di attuazione, misure in materia di controllo, razionalizzazione e contenimento della spesa relativa ai costi della politica e dell'Amministrazione regionale.

Art. 2.

Trattamento economico dei deputati regionali e dei componenti della Giunta regionale

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44, si applicano nei limiti dell'importo di 11.100 euro lordi mensili.

2. Si procede all'adeguamento dell'importo di indennità e diaria spettante ai deputati regionali secondo la variazione dell'indice ISTAT del costo della vita.

3. Con apposita disciplina adottata dai competenti organi dell'Assemblea regionale siciliana, secondo le norme del proprio Regolamento interno, sono individuate le cariche interne alle quali attribuire un'indennità di funzione e sono determinati i relativi importi nel limite massimo di 2.700 euro lordi mensili.

4. L'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Indennità mensile spettante al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali*). — 1. Al Presidente della Regione è attribuita un'indennità

mensile lorda pari al trattamento economico mensile spettante al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Ai deputati regionali che siano nominati Assessori regionali è attribuita un'indennità aggiuntiva per la carica di assessore pari all'indennità di funzione spettante al Presidente di Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Agli Assessori regionali che non siano deputati regionali è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo pari a 11.100 euro lordi mensili.»

Art. 3.

Gratuità della partecipazione dei deputati regionali e dei componenti del Governo in organismi. Indennità di missione per i componenti del Governo.

1. La partecipazione in commissioni, comitati, organi di enti di qualsiasi tipo, che sia connessa alle cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, di assessore regionale, di deputato regionale, non può prevedere, in favore dei medesimi soggetti, la corresponsione di gettoni di presenza o compensi comunque denominati.

2. L'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8 è sostituito dal seguente: «Art. 2 (*Rimborsi ed indennità*). — 1. Nei casi di trasferta per ragioni d'ufficio strettamente connesse con l'esercizio delle funzioni relative alla carica ricoperta, al Presidente e agli Assessori regionali sono corrisposti i rimborsi e le indennità spettanti al Presidente e ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana.»


Art. 4.

Pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei deputati e degli assessori regionali

1. Alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1 del primo comma dell'articolo 1, dopo le parole «le quote di partecipazione a società», sono inserite le seguenti: «la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;»;

b) all'articolo 1 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «2-bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, quelle di cui agli articoli 2 e 3 nonché gli ulteriori dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresì resi pubblici secondo le modalità di cui al predetto decreto legislativo»;



c) all'articolo 8, primo comma, dopo il punto 5 è aggiunto il seguente punto: «5-bis) ai componenti dei consigli di amministrazione e degli organi di sorveglianza degli enti di cui ai punti da 1 a 5.»;

d) all'articolo 8, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni si applicano nel territorio della Regione, anche con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo.»;

e) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: «Art. 8-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai componenti del Governo regionale. La documentazione relativa agli adempimenti discendenti dai citati articoli nonché gli ulteriori dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresì resi pubblici secondo le modalità di cui al predetto decreto legislativo.».

Art. 5.

Sanzioni a carico dei deputati e degli assessori per la mancata partecipazione ai lavori parlamentari

1. In caso di assenza ingiustificata dei deputati alle sedute dell'Aula o delle commissioni parlamentari, agli stessi è applicata una sanzione commisurata all'importo dell'indennità spettante. La misura della sanzione, le cause di assenza giustificata e le modalità di rilevazione delle presenze sono disciplinate dai competenti organi dell'Assemblea regionale siciliana secondo le norme del proprio Regolamento interno.

2. In caso di assenza ingiustificata da parte degli Assessori regionali alle sedute dell'Assemblea regionale siciliana o delle commissioni parlamentari, alle quali debbano partecipare in rappresentanza del Governo, in ragione della specifica delega della quale sono titolari, si applica nei loro confronti la disciplina di cui al comma 1. Per le finalità del presente comma la Presidenza della Regione adotta i conseguenti provvedimenti.

Art. 6.

Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese di funzionamento

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività dei Gruppi parlamentari, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assicura agli stessi:

a) un contributo complessivo annuo, al netto delle spese per il personale, da destinare alle spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, alle funzioni di

studio, editoria e comunicazione, riconducibili agli scopi istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, nell'importo massimo ottenuto dalla somma tra l'importo di euro cinquemila moltiplicato per il numero dei deputati regionali, e l'importo di euro 0,05 moltiplicato per la popolazione residente nella Regione rilevata in base all'ultimo censimento ufficiale. L'importo complessivo del contributo è ripartito tra i gruppi parlamentari in ragione del numero dei loro componenti;

b) una dotazione strumentale, logistica e di servizi di assistenza e supporto che sia adeguata e funzionale a consentire lo svolgimento delle iniziative e dell'attività istituzionale dei Gruppi stessi.

2. È esclusa la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici.

Art. 7.

Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese del personale

1. Fatti salvi per la legislatura in corso i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla legislatura successiva, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assegna annualmente a ciascun gruppo un contributo per le spese del personale utilizzato, in misura comunque non superiore all'importo determinato moltiplicando il numero dei deputati componenti del gruppo per il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente.

Art. 8.


Norma transitoria. Garanzia dei contratti in essere

1. Per la parte residua della legislatura in corso, la garanzia dei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque assicurata nel rispetto delle previsioni e nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana e della relativa spesa autorizzata nell'ambito delle corrispondenti previsioni dei capitoli I e VI del bilancio interno della Assemblea regionale siciliana.

Art. 9.

Rendiconto delle spese dei Gruppi parlamentari

1. La Regione adegua il proprio ordinamento alle previsioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012,



n. 213, in materia di modalità di adozione e redazione dei rendiconti delle spese dei Gruppi parlamentari, controllo della Corte dei conti, applicando il relativo sistema sanzionatorio.

2. A tal fine, nel rispetto dei principi recati dalla citata disciplina, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dal proprio Regolamento interno, adotta le disposizioni necessarie per consentirne l'applicazione a decorrere dai rendiconti riferiti all'esercizio finanziario 2013.

Art. 10.

Soppressione dell'assegno di solidarietà ed istituzione dell'assegno di fine mandato

1. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le norme del proprio Regolamento interno, adotta, con effetto dal 1° gennaio 2014, apposita disciplina per il trattamento di fine mandato dei deputati regionali nel rispetto del modello di virtuosità individuato dalla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà prevedere in particolare:

a) che l'assegno di fine mandato non possa eccedere l'importo di una mensilità lorda per anno di mandato;

b) che l'assegno di fine mandato non possa essere erogato per più di dieci anni di mandato anche non consecutivi, computati a decorrere dal 1° gennaio 2014;

c) l'importo percentuale della corrispondente trattenuta da operare a carico dell'indennità mensile lorda dei deputati nella misura dell'1 per cento.

3. Con le modalità di cui al comma 1 è disposta, a decorrere dal 31 dicembre 2013, l'abrogazione dell'assegno di solidarietà erogato ai deputati regionali e della relativa trattenuta e sono disciplinate le modalità e i termini per la liquidazione degli importi maturati.

Art. 11.

Sistema previdenziale dei deputati regionali

1. Ai deputati regionali continua ad applicarsi il trattamento previdenziale vigente basato sul sistema contributivo, adottato dall'Assemblea regionale siciliana secondo le disposizioni del Regolamento interno.

2. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le disposizioni del Regolamento interno, disciplina i casi di esclusione o sospensione dall'erogazione dei vitalizi, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, per il periodo corrispondente alla durata dell'interdizione dai pubblici uffici e fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 12.

Contenimento della spesa di funzionamento e per il personale dell'Assemblea

1. Nel rispetto del principio statutario di autonomia, l'Assemblea regionale siciliana concorre al contenimento della spesa adottando, secondo le norme del proprio regolamento, i provvedimenti idonei a:

a) realizzare una riduzione, rispetto ai corrispondenti importi del proprio bilancio di previsione per l'anno 2013, della spesa complessiva destinata al proprio funzionamento, al personale ed all'utilizzazione di soggetti esterni che a vario titolo prestino servizio per l'Assemblea regionale siciliana o per i suoi organi, in misura complessiva non inferiore al 10 per cento nel triennio 2014, 2015 e 2016;

b) introdurre misure di razionalizzazione ed efficienza dell'organizzazione interna, anche mediante la riduzione della pianta organica del personale dipendente, che consentano di realizzare un ulteriore contenimento strutturale del proprio fabbisogno finanziario;

c) prevedere adeguati strumenti di controllo interno della spesa attraverso il potenziamento delle procedure interne.

Art. 13.

Decorrenza

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.



Art. 14.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 gennaio 2014

CROCETTA

(*Omissis*).

14R00118

LEGGE 4 gennaio 2014, n. 2.

Norme in materia di consorzi fidi.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario n.2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n. 3 del 17 gennaio 2014*)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11. Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi

1. Il comma 1 bis dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

“1 bis. Per le operazioni finanziarie accese nel 2013 a decorrere dall'1 gennaio 2014, il contributo di cui al comma 1 è concesso, con procedura a sportello, successivamente all'erogazione del finanziamento sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento, esclusivamente per operazioni rateali a medio e a lungo termine. Le

agevolazioni regionali assistite da garanzie dei confidi possono essere concesse esclusivamente a condizione che il confidi sia riconosciuto ai sensi dell'articolo 5.”.

2. Il comma 1 quater dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

“1 quater. Per le operazioni finanziarie garantite dai confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 accese negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 ed in essere alla data del 30 settembre 2013, il contributo in conto interessi è concesso con procedura a riparto fra i soggetti aventi diritto. Il beneficio calcolato sulla base degli interessi stabiliti con l'istituto di credito ed effettivamente pagati, previa attività istruttoria per l'ammissione al finanziamento effettuata dai confidi, è erogato per annualità e la relativa quota di beneficio ricade sullo stanziamento dell'anno fino ad esaurimento delle risorse disponibili.”.

Art. 2.

Norma transitoria sull'applicazione dell'articolo 3, comma 5 ter, della legge regionale n. 11/2005

1. Il limite massimo del punteggio di cui al comma 5 ter dell'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, per il biennio 2013-2014, è fissato in 18.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, per i consorzi fidi costituiti prevalentemente da cooperative e loro consorzi, la somma dei punteggi prevista dal comma 5 ter dell'articolo 3 della legge regionale n. 11/2005 è fissata in almeno 10 punti. Tale limite è innalzato di 2 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 14.

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 4 gennaio 2014.

CROCETTA

Assessore regionale per le attività produttive
VANCHERI

(*Omissis*).

14R00119



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo alla Legge Regionale 29 ottobre 2013 n. 39 recante “Rendiconto generale per l'esercizio 2010. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare” pubblicata sul BURAT n. 112 Speciale del 15 novembre 2013.

Per mero errore materiale, nella pubblicazione della Legge Regionale n. 39 del 29 ottobre 2013 avventa sul BURAT n. 112 Speciale del 15 novembre 2013, è stata omessa la pubblicazione degli allegati che si è provveduto, pertanto, a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 120 dell'11 dicembre 2013.

14R00130


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUG-012) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agazia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 3 2 2 *

€ 3,00

